Immigrazione

Come, dove, quando

Manuale d’uso per l’integrazione

Versione aggiornata a gennaio 2014

Il Vademecum Immigrazione come, dove, quando “Manuale d’uso per l’integrazione” è stato realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

–Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione . http://www.lavoro.gov.it

Edizione aggiornata a gennaio 2014

La pubblicazione è disponibile in versione multilingue sul sito http://www.integrazionemigranti.gov.it redazioneintegrazione@lavoro.gov.it

La stampa del vademecum è realizzata nell’ambito del progetto “Portale Integrazione Migranti: Vivere e Lavorare in Italia”, finanziato

dal Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 -2013

Benvenuto in Italia!

Per vivere bene ed integrarsi nella società italiana è importante conoscere le regole e l’organizzazione della vita.

Questa guida è stata pensata sia per chi deve ancora arrivare in Italia ed ha bisogno di capire come si possa entrare, sia per chi già vi si trova. Anche i datori di lavoro, italiani e stranieri, possono trovare qui indicazioni utili ad accompagnare il lavoratore nel suo percorso di in- tegrazione.

E’ una guida che può aiutare a risolvere anche i problemi quotidiani: dal contratto di lavoro all’iscrizione dei figli a scuola, dal rilascio della patente all’apertura di un conto corrente in banca.

Promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è uno strumento sintetico, pratico, il più possibile esaustivo e consultabile online in 8 lingue (www.integrazionemigranti.gov.it).

Buona lettura!

Indice

%.1COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 1-54) 4

%.2INGRESSO 15

%.2.1Frontiera 15

%.2.2Visti 15

%.3SOGGIORNO 25

%.3.1Permessi di soggiorno 25

%.3.2Accordo di integrazione 31

%.3.3Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 34

%.3.4Area Schengen 38

%.4LAVORO 40

%.4.1Il lavoro in Italia 40

%.4.1.1Lavoro subordinato 40

%.4.1.2Lavoro parasubordinato 47

%.4.1.3Lavoro autonomo 48

%.4.1.4Requisiti per l’ammissione al lavoro dei minori 49

%.4.2Accesso al mercato del lavoro in Italia 52

%.4.3Costituzione e cessazione del rapporto di lavoro 61

%.4.4Servizi per l’Impiego 63

%.5ANAGRAFE 66

%.5.1Domanda di iscrizione anagrafica 67

%.5.2Servizi anagrafici 69

%.6ALLOGGIO 72

%.6.1Affitto di una casa 72

%.6.2Acquisto di una casa 74

%.6.3Centri di Accoglienza 75

%.7SANITÀ 77

%.7.1Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 77

%.7.2Tessera sanitaria 79

%.7.3Servizi del Servizio Sanitario Nazionale 79

%.7.4Straniero Temporaneamente Presente (STP) 83

%.8ISTRUZIONE 85

%.8.1Asilo nido o nido d’infanzia 85

%.8.2Scuola materna o scuola dell’infanzia 85

%.8.3Primo ciclo 86

%.8.4Secondo ciclo 87

%.8.5Università 88

%.8.6Istruzione e formazione tecnica superiore 89

%.8.7Riconoscimento dei titoli di studio 90

%.8.8Riconoscimento di alcuni titoli professionali 90

9 TUTELA DEI DIRITTI E DISCRIMINAZIONE 92

9.1 Tutela dei diritti 92

9.2 Discriminazione 93

10 BANCA 94

11 ASSOCIAZIONISMO 96

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(ARTT. 1-54)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 di- cembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appar- tiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come sin- golo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adem- pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli osta- coli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’egua- glianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, eco- nomica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le con- dizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svol- gere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento ammi- nistrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e so- vrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi se- condo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tec- nica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazio- nale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è re- golata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel terri- torio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è am- messa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I

RAPPORTI CIVILI Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione per- sonale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto mo- tivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pub- blica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comu- nicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giu- diziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indiretta- mente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indica- zione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo in- tervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifesta- zioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difen- dersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudi- ziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressa- mente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e so- ciale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la forma- zione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare ri- guardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e in- teresse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti im- posti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nel- l’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esi- stenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribu- zioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, di- soccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 39.

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un or- dinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unita- riamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. 6

Art. 41.

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività eco- nomica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo inden- nizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamen- taria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, me- diante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a co- munità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rap- porti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostitu- zione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favori- sce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni con- trolli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esi- genze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a col- laborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provve- dimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.8

La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parifi- care ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Re- pubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

ingresso

1Chi è un cittadino straniero?

Per straniero si intende il cittadino di un Paese terzo, ovvero di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o un apolide, ovvero una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino. Le norme che disciplinano l’ingresso, il soggiorno e, in generale, la condizione giuridica degli stranieri in Italia sono contenute nel Testo Unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche) e nel suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 294/99 e successive modifiche). Le norme contenute nel Testo Unico sull’immigrazione non si applicano ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea.

Frontiera

2Cosa succede alla frontiera italiana?

Gli stranieri sono sottoposti ai controlli doganali. Passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto riportando la data e il luogo di transito.

3Chi può essere respinto alla frontiera?

Gli stranieri che si presentano alla frontiera senza i requisiti per l’ingresso in Italia sono respinti dalla polizia.

Gli stranieri che sono entrati in Italia senza passare dai controlli di frontiera, ma sono stati fermati all’ingresso o subito dopo, e quelli che sono stati ammessi temporaneamente in Italia per necessità di soccorso, vengono respinti e ac- compagnati alla frontiera.

4Chi non può essere respinto alla frontiera?

Anche se non hanno i documenti e i requisiti necessari per l’ingresso in Italia, non possono essere respinti gli stranieri che:

•richiedono asilo politico;

•hanno lo status di rifugiato;

•sono minori di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;

•godono di misure di protezione temporanea per motivi umanitari:

•sono in stato di gravidanza;

Il respingimento di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei

componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali devono in ogni caso essere effettuati con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debita- mente accertate.

Visti

5Che cos’è il visto d’ingresso?

Il visto è un’autorizzazione, rilasciata dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l’ingresso dello straniero nello Spazio Schengen o nel solo territorio italiano; viene applicato sul passa- porto o su un altro documento valido.

6Chi ha bisogno del visto?

Tutti i cittadini considerati stranieri, ovvero:

•i cittadini dei Paesi non comunitari;

•gli apolidi o senza patria.

7Chi non ha bisogno del visto?

Non hanno bisogno del visto di ingresso per entrare in Italia:

•i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Euro- peo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechten- stein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Un- gheria;

•i cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera;

•gli stranieri che, usciti dall’Italia, abbiano con sé oltre al passaporto, il per- messo di soggiorno valido e/ o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

•gli stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato Membro e i loro familiari in pos- sesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato Membro di pro- venienza;

•stranieri titolari di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da un altro Stato

Membro (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), in quanto iscritti ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, che, a certe con- dizioni,si trasferiscano in Italia per proseguire gli studi iniziati nell’altro Stato Membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso.

Gli stranieri già residenti in uno Stato Schengen e titolari di un permesso di soggiorno non hanno bisogno di visto per soggiorni non superiori a 90 giorni, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subor- dinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio – studio/formazione.

Sono, inoltre, esenti dall’obbligo di visto per i soggiorni di breve durata (ovvero soggiorni di durata massima di 90 giorni rilasciati per motivi di turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio), i cittadini di una serie di Stati extracomunitari. Sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it/visti) è pos- sibile consultare l’elenco dei Paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo di visto. Infine, il visto non è necessario per soggiorni fino a 90 giorni per motivi di tu- rismo

Attenzione: Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni), tutti gli stra- nieri devono sempre avere il visto.

8Chi non può ricevere il visto?

Il visto di ingresso può essere negato:

agli stranieri che sono stati già espulsi dall’Italia (salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione al reingresso o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso), o da uno dei Paesi dell’Unione Europea;

agli stranieri che sono considerati pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Italia e degli altri Paesi dell’Unione Europea in base ad accordi interna- zionali

agli stranieri nei cui confronti sono state emesse condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati ri- guardanti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento di migrazione clan- destina, reclutamento di minori da impiegare in attività illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori da im- piegare in attività illecite.

In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere in- terne e la libera circolazione delle persone.

Il diniego del visto non deve essere motivato (eccetto che per i visti per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche o studio) e deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

9Cosa si può fare nel caso in cui il visto di ingresso in Italia venga negato?

Contro il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Am- ministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.

Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente senza limiti di tempo.

10Per quali motivi posso richiedere il visto?

Nel decreto interministeriale dell’11 maggio 2011 sono elencate le varie ti- pologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di in- gresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.

11Cosa devo fare per avere il visto?

Devi presentare domanda al Consolato o all’Ambasciata italiana nel tuo Paese di residenza. Nella domanda dovrai indicare:

•i tuoi dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza) e quelli dei tuoi familiari;

•i dati del tuo passaporto o altro documento valido;

•

la ragione del viaggio;

•i mezzi di trasporto che vuoi utilizzare;

•il luogo dove alloggerai;

•i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno.

Alla domanda va inoltre allegata la specifica documentazione necessaria a se- conda del visto di ingresso richiesto. Per conoscere la documentazione neces- saria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri. (http://www.esteri.it/visti).

ATTEnzIonE: Se dichiari il falso o presenti documenti falsi, sarai punibile penalmente e la tua domanda sarà respinta.

12Quanto tempo ci vuole per ottenere il visto?

Il visto può essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; servono invece 30 giorni per motivi di lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo.

13Quando serve il visto di reingresso?

Il visto di reingresso è rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana del tuo Paese di provenienza. Il visto di reingresso ti consente di ritor- nare in Italia nei casi in cui:

•possiedi un permesso di soggiorno della durata di uno o due anni (ovvero su- periore ai novanta giorni), scaduto da non più di 60 giorni, a patto di mostrare il documento scaduto- in caso di comprovati gravi motivi di salute del citta- dino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge – è sufficiente che il permesso sia scaduto da non oltre sei mesi;

•non hai più il documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, a patto di mostrare copia della denuncia di furto o smarrimento.

14Che requisiti devo avere per ottenere il visto per turismo?

Il visto per turismo consente l’ingresso, per un soggiorno di breve durata (mas- simo 90 giorni) in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intende viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

•documenti che dimostrino il possesso di adeguati mezzi finanziari per il tuo

sostegno (carte di credito, fideiussione bancaria, polizza assicurativa, ecc.);

•biglietto di andata e ritorno o prenotazione ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

•un documento che dimostri la disponibilità di un alloggio (prenotazione al- berghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.);

•assicurazione sanitaria.

15Che requisiti devo avere per ottenere il visto per motivi di studio?

I requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto sono:

•documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l’attività di ricerca da svolgere;

•adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 442,30 al mese, (pari ad euro 5.750,00 annuali), per ogni mese di durata dell’anno accademico. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche per- sonali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani o stranieri di accertato credito (non può essere dimostrata attraverso l’esibizione di una fidejussione bancaria o di una polizza fideiussoria)

•polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove non hai diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vi- gore con il tuo Paese;

•disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospi- talità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia. Il visto d’ingresso per la partecipazione ad attività di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che com- portino l’esercizio di attività sanitaria, è subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l’attività di studio dovrà rilasciare una specifica di- chiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

16

A chi può essere rilasciato il visto per motivi di studio?

Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi uni- versitari.

Il visto per studio, di breve o lunga durata, è concesso anche in favore di stu- denti stranieri:

•maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l’avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;

•maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

•minori di età, comunque maggiori di anni 14, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e del Mini- stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (o, in luogo di quest’ul- timo, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

•stranieri chiamati a partecipare ad attività previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano;

•stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attività di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all’art. 27-ter del Tu 286/98;

•maggiori di età che sono ammessi a frequentare corsi di formazione profes- sionale e tirocini formativi nell’ambito delle quote stabilite annualmente dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

17Dove posso richiedere il visto?

Devi richiederlo di persona presso la Rappresentanza Diplomatica Consolare competente per la tua origine o residenza. In quest’ultimo caso, dovrai dimo- strare di possedere un valido titolo di soggiorno nel paese in cui vuoi richiedere il visto.

18Come faccio a soggiornare regolarmente in Italia con un visto per motivi di studio?

Il visto per studio può essere di due tipi:

•visto Schengen, di breve durata, inferiore a 90 giorni all’interno di un seme-

stre; in tal caso devi dichiarare la presenza sul territorio o all’autorità di fron- tiera o al Questore della provincia in cui ti trovi entro 8 giorni dal tuo ingresso in Italia;

•visto Nazionale, di lunga durata, per soggiorni che superano i 90 giorni, ma comunque a tempo determinato; in tal caso devi richiedere il permesso di soggiorno per studio presso la Questura competente, sempre entro 8 giorni lavorativi dal tuo ingresso in Italia.

19Ho trovato il corso universitario che vorrei frequentare in Italia, come faccio ad iscrivermi?

Ogni anno ciascun ateneo o istituto di alta formazione artistica, musicale e co- reutica italiano riserva un certo numero di posti per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, residenti all’estero. Collegandosi al sito http://www.stu- diare-in-italia.it/studentistranieri/ è possibile conoscere il numero dei posti ri- servati per il l’anno accademico agli studenti stranieri.

Uno volta individuato il corso di studio di tuo interesse, puoi inviare, nei ter- mini previsti, domanda di pre-iscrizione all’Università italiana prescelta, con- segnandola alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel tuo Paese. La domanda dovrà essere redatta in originale e duplice copia sul Modello “A”/Form “A” disponibile sul sito del Ministero dell’Università e dell’Istru- zione Alla domanda dovranno essere allegati una serie di documenti, tradotti ufficialmente in Italiano, che trovi indicati nel modello stesso.

La Rappresentanza acquisita la domanda di preiscrizione procederà a rila- sciarti il visto d’ingresso, al fine di consentirti di sostenere l’esame di ammis- sione all’Università ed immatricolarti.

Se non ne sei esonerato in quanto già in possesso di idonea certificazione, do- vrai sostenere anche una prova di lingua italiana, che si svolgerà presso la sede dell’Università da te scelta secondo il calendario pubblicato sul sito del Mini- stero dell’Istruzione.

20Ho un permesso per studio in un altro Paese dell’Unione Euro- pea. Devo chiedere un visto per proseguire i miei studi in Italia o per frequentare un corso attinente ai miei studi?

No, purché tu abbia i requisiti richiesti dalla legge italiana, partecipi ad un pro- gramma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine oppure tu

sia stato autorizzato a soggiornare in un altro Paese dell’Unione Europea per almeno due anni, e alleghi alla richiesta di soggiorno la documentazione dalle autorità accademiche del paese dell’Unione dove hai svolto il corso di studi, da cui si evinca che il programma di studi da svolgere in Italia sia complemen- tare a quello già svolto.

Se il soggiorno in Italia supera i tre mesi è, in ogni caso, necessario richiedere il permesso di soggiorno.

21Posso ottenere il visto per motivi di studio senza conoscere la lingua italiana?

No, è comunque richiesta una conoscenza di base della lingua italiana, che viene accertata presso la sede dell’Università da te scelta secondo il calendario pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione. La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera, in quest’ultimo caso i singoli atenei possono prevedere, nell’ambito dell’autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione. Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana

22Che requisiti devo avere per ottenere il visto per cure mediche? Il visto per cure mediche consente l’ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia ne- cessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane. Il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in pos- sesso di:

documentazione medico-sanitaria comprendente:

•documentazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermità

•dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) che indichi tipo di cura, data di inizio, durata e costo presumibile

•dichiarazione dell’ospedale che confermi il deposito di almeno il 30% del costo complessivo della cura;

documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti

per il pagamento del residuo delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, e per il rimpatrio dell’assistito e dell’eventuale accompagna- tore. Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche all’eventuale accom- pagnatore che assista lo straniero infermo, L’accompagnatore dovrà essere in possesso di assicurazione sanitaria, avente una copertura minima di €30.000. Per le cure mediche da prestarsi nell’ambito dei programmi d’intervento uma- nitario delle Regioni il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nomi- nativa attestazione rilasciata dalla competente Autorità regionale, che certifichi l’esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.

23Che requisiti devo avere per ottenere il visto per motivi reli- giosi?

Possono ottenere questo tipo di visto i religiosi che partecipano a manifesta- zioni di culto o che esercitano funzioni religiose, pastorali o ecclesiastiche.

I requisiti per l’ottenimento del visto sono:

•documenti che provano lo stato religioso;

•garanzie documentate sul carattere religioso della manifestazione a cui si prende parte;

•biglietto di viaggio;

•mezzi di sostentamento o, se le spese di soggiorno sono a carico di un ente religioso, una dichiarazione in proposito da parte dell’ente stesso.

•assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per la copertura delle spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di eventuale rimpatrio

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell’Interno della natura di culto dell’ente e della conformità del suo statuto ai principi dell’ordinamento italiano.

24Che requisiti devo avere per ottenere il visto per motivi di la- voro?

Dipende dal tipo di lavoro. In Italia infatti il rapporto di lavoro può essere di due tipi:

•

Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato o stagionale;

•Lavoro autonomo.

(Per maggiori dettagli vedi la voce lavoro)

25Che requisiti devo avere per ottenere il visto per ricongiungi- mento familiare con il mio coniuge all’estero?

Per ottenere il ricongiungimento con il proprio coniuge ancora soggiornante all’estero è necessario essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno della durata di almeno un anno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, studio, o per motivi religiosi o familiari,

Per l’ottenimento del visto d’ingresso è necessario che il coniuge regolarmente residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico, utilizzando l’apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno. Le indicazioni nel dettaglio dei documenti necessari per ottenere il ricongiungimento si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line (modello S).

Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di al- loggio e di reddito minimo necessari.

In particolare lo straniero soggiornante in Italia dovrà dimostrare di avere:

•un alloggio adeguato, ovvero dotato dei requisiti igienico-sanitari e di ido- neità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. L’idoneità abitativa non può essere autocertificata, ma l’interessato dovrà produrre (in originale più fotocopia) l’apposito certificato che va richiesto presso l’Ufficio Tecnico del Comune competente per residenza. Se il richiedente è ospite, deve allegare alla domanda la dichiarazione (modello S2) redatta dal titolare dell’apparta- mento, attestante il consenso ad ospitare anche il coniuge. Il richiedente dovrà presentare allo Sportello Unico anche copia del contratto di locazione/co- modato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi.

•un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà dell’importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento del coniuge è necessario pertanto dimostrare il possesso di un reddito annuo almeno pari, per il 2013, ad Euro 8.624,85 La soglia minima di reddito può essere raggiunta anche

tenendo conto del reddito annuo complessivo di altri familiari eventualmente già conviventi con il richiedente

ATTEnzIonE: i parametri di reddito sono suscettibili di annuale aggiorna- mento. Il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere. In particolare l’importo annuo dell´assegno sociale aumenta della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere. Ad esempio, per ricongiungersi con il coniuge e con un figlio maggiore di 14 anni servono per il 2014 € 11.637,86 (ovvero € 5.818,93 + 2.909,46 + 2.909,46).

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà sempre ne- cessario solo un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.

La documentazione da presentare per attestare la disponibilità del reddito è indicata nelle istruzioni allegate ai moduli. Ad esempio:

•I lavoratori subordinati dovranno presentare l’ultima dichiarazione dei red- diti, l’ultima busta paga e l’autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3) da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro è ini- ziato da meno di un anno, e non vi è ancora dichiarazione dei redditi, l’indi- cazione del reddito presunto del lavoratore.

•I lavoratori domestici dovranno presentare: l’ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all’INPS, il bollettino di ver- samento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di pre- sentazione della domanda e l’autocertificazione del datore di lavoro da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro.

•I lavoratori autonomi dovranno presentare, il modello Unico e la ricevuta di presentazione dello stesso (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o la relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno).

ATTEnzIonE: il nulla osta non è necessario per i familiari stranieri di cit- tadini italiani, di cittadini dell’Unione Europea, o di uno Stato parte dell’Ac- cordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Se il richiedente è un rifugiato non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.

26

Lo straniero già in Italia, per quali familiari può richiedere un visto?

Il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni.

i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniu- gati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo con- senso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;

i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano prov- vedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di pro- venienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Il ricongiungimento familiare non è consentito se il richiedente risulta già co- niugato con altro coniuge residente in Italia.

È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La do- manda di nulla-osta può in tal caso essere presentata per conto del minore dal genitore regolarmente soggiornante. Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggio si tiene conto del possesso di questi da parte dell’altro ge- nitore.

27Quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta al ricongiun- gimento familiare?

Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del ri- lascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.

28Quali documenti ci vogliono per ottenere il visto di ingresso per motivi familiari?

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento, entro 6 mesi dal suo ri- lascio, il familiare ancora residente all’estero dovrà presentare alla Rappre- sentanza diplomatico-consolare del proprio Paese la domanda di visto, allegando:

Il nulla osta al ricongiungimento;

Un documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di al- meno tre mesi a quella del visto richiesto

Gli atti di stato civile che attestino il legame di parentela e, ove richiesto, ido- nea documentazione amministrativa che comprovi la condizione di familiare a carico, lo stato di salute o la mancanza di adeguato sostegno familiare.

Nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della man- canza di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull’autenticità della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o con- solari provvedono, a spese degli interessati, al rilascio di certificazioni sulla base dell’esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari.

L’autorità consolare provvede alla traduzione e legalizzazione della docu- mentazione prodotta in loco.

Non è richiesta la legalizzazione qualora sussistano accordi bilaterali o inter- nazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (Convenzione dell’Aja, 1967, “apostille”).

Il visto viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta. Se a chiedere il ricongiungimento è un titolare di status di protezione internazionale il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l’esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari).

29Cos’è il visto di ingresso per familiare al seguito? Come si ot- tiene?

Il visto di ingresso per familiare a seguito favorisce la coesione familiare, at- traverso la possibilità per i familiari di uno straniero titolare di un visto di in- gresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, di fare ingresso in Italia direttamente insieme al proprio congiunto. Possono entrare a seguito del proprio familiare solo i familiari con i quali sa- rebbe comunque possibile attuare il ricongiungimento (vedi sopra) ed a con-

dizione che ricorrano i requisiti sopra indicati circa la disponibilità di alloggio e di reddito.

La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

La domanda va inoltrata telematicamente allo Sportello Unico per l’immigra- zione utilizzando l’apposita modulistica (Modello T) presente sul sito https://nullaostalavoro.interno.it

Per detta fattispecie, lo straniero richiedente, trovandosi ancora all’estero, può avvalersi, ai fini della presentazione della domanda e della relativa documen- tazione, di un procuratore speciale. In tal caso, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, oltre alla documentazione già prevista per il ricon- giungimento familiare, occorrerà presentare:

fotocopia di un documento personale del delegato;

delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l’istanza di nulla osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto un visto tradotta e legalizzata dalla rap- presentanza diplomatica consolare italiana all’Estero.

soggiorno

Permessi di soggiorno

30Che cos’è il permesso di soggiorno?

È un’autorizzazione rilasciata dal Questore che attribuisce allo straniero il di- ritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.

31Dove e quando posso richiederlo?

Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dal tuo ingresso nel territorio italiano.

Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore.

Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza. Per lo straniero che pro- viene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è ottemperato con l’apposizione del timbro uni- forme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di fron- tiera. Lo straniero che invece proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dal- l’ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Le richieste per una serie di tipologie di permesso di soggiorno vanno presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati, utilizzando l’apposito kit di- sponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.

In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze (ovvero uffici postali dotati di Sportello Amico), le richieste di permesso di soggiorno per motivi di:

•attesa occupazione;

•attesa riacquisto cittadinanza;

•asilo politico (rinnovo);

•conversione permesso di soggiorno;

•famiglia;

•lavoro autonomo;

lavoro subordinato;

lavoro casi particolari;

lavoro subordinato-stagionali;

missione;

motivi religiosi;

residenza elettiva;

status apolide (rinnovo);

studio (permesso di lunga durata);

tirocinio formazione professionale.

carta blu UE

La richiesta di rilascio va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per motivi di:

asilo politico;

cure mediche;

gara sportiva;

giustizia;

integrazione minore;

invito;

minore età;

familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.);

umanitari;

status apolidia;

vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.

La carta di soggiorno e la carta si soggiorno permanente per i familiari dei cit- tadini dell’Unione possono essere richieste sia agli uffici postali, tramite kit, che in questura.

Il kit, una volta compilato in cartaceo dal cittadino straniero, dovrà essere con- segnato, in busta aperta e con gli allegati previsti a seconda del tipo di per- messo, allo sportello postale.

In alternativa alla compilazione cartacea, il cittadino straniero può recarsi presso un Comune o un Patronato abilitato al servizio di compilazione elet- tronica delle istanze (la copia cartacea del modulo compilato elettronica- mente dovrà in ogni caso essere consegnata all’Ufficio postale).

Qualora il cittadino straniero extra UE sia in possesso di nulla osta, e stia ri- chiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, il cittadino dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente. Lo sportello conse- gnerà la richiesta di rilascio in un’apposita busta che dovrà essere consegnata aperta all’Ufficio Postale

Presso lo Sportello Unico, inoltre, occorre presentare la richiesta di conversione di un titolo di soggiorno per motivi di studio ad un titolo per motivi di lavoro, nonché la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ad uno per lavoro subordinato.

32Quali documenti devo presentare per ottenere il permesso di soggiorno?

Per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è necessario presentare:

il modulo di richiesta;

il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;

una fotocopia del documento in possesso;

4 foto formato tessera, identiche e recenti;

un contrassegno telematico da € 16;

la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto

il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200 a seconda del tipo di permesso richiesto.

il versamento di un contributo di € 27,50 per il costo del permesso in formato elettronico

La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un’altra copia ti verrà in- vece consegnata come ricevuta e deve contenere: il timbro dell’ufficio a cui è stata presentata la richiesta, la firma del funzionario incaricato, la data di pre- sentazione della richiesta, il giorno di ritiro del permesso di soggiorno.

ATTEnzIonE: Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in questura munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

33Quanto costa richiedere il permesso di soggiorno? All’atto della richiesta di permesso di soggiorno, dovrai: apporre sul modulo un contrassegno telematico di 16 euro;

pagare 30 euro allo Sportello Postale per la spedizione dell’assicurata; versare, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve es- sere allegata alla domanda, 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;

versare, tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso tra gli 80 e i 200 euro commisurato alla tipologia ed alla durata del permesso richiesto (vedi tabella).

Tale contributo è dovuto anche in caso di diniego o smarrimento del permesso di soggiorno. Tuttavia, in tal caso, poiché l’ammontare del contributo è com- misurato al periodo di validità del titolo di soggiorno dovrai pagare l’importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso rilasciato

In caso di diniego del permesso di soggiorno non ti spetta alcun rimborso delle somme versate. È previsto solo il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro) dietro istanza dell’interessato al Ministero dell’economia e delle finanze.

ATTEnzIonE: Sono esentati dal versamento del contributo:

i minori di anni 18

i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio

coloro che hanno un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia coloro che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche

i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richie- sta asilo, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari

i richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità

i richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno

i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del d. lgs. 30/2007.

34Quanto dura il permesso di soggiorno?

La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di in- gresso, se previsto, e comunque per:

lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: massimo 2 anni;

lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari alla durata del

rapporto o al massimo 1 anno;

lavoro autonomo: massimo 2 anni;

lavoro stagionale: massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo);

attesa occupazione: almeno 1 anno,ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore stra- niero, qualora superiore (legge n.92/2012);

studio e formazione: 1 anno rinnovabile

familiari: come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni;

volontariato: di norma 1 anno o al massimo 18 mesi ;

ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008);

residenza elettiva: massimo 2 anni.

ATTEnzIonE: La legge n. 128 del 28 novembre 2013, ha modificato la du- rata dei permessi di soggiorno per motivi di studio, stabilendo che sarà plu- riennale, ovvero corrispondente a quella del corso di studio o di formazione frequentato, salvo una verifica di profitto annuale. Tale modifica entrerà in vi- gore non appena il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione verrà adeguato alle nuove disposizioni.

35Come posso rinnovare il mio permesso di soggiorno?

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla questura a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo stra- niero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

36Quali sono i diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?

In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:

la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia

stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta pre- sentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Gli effetti dei diritti esercitatati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o an- nullamento del permesso stesso.

È, pertanto, ad esempio pienamente legittimo nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle presta- zioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.

37Quanto dura il rinnovo?

Il permesso di soggiorno viene rinnovato per una durata non superiore a quella iniziale.

38Quando non è rinnovabile il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se hai interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all’estero, per un periodo continuato supe- riore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del tuo permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).

Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio. Tra i principali motivi che determi- nano il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno vi è la mancata stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la mancanza di mezzi di so- stentamento o di idonea sistemazione alloggiativa, la segnalazione di “inam- missibilità” da parte di un Paese dell’area Schengen, ecc.

39Posso convertire il mio permesso di soggiorno per studio in permesso per motivi di lavoro?

Sì, prima della scadenza e nei limiti delle quote annualmente stabilite, è pos- sibile convertire un permesso rilasciato per motivi di studio in un permesso per lavoro subordinato o autonomo, In caso di:

lavoro subordinato,occorre presentare i documenti che dimostrano l’esistenza

del rapporto di lavoro;

lavoro autonomo, occorre presentare la documentazione relativa all’attività che si andrà a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla.

ATTEnzIonE: Coloro che conseguono la laurea (triennale o specialistica), un dottorato o un master di primo o secondo livello in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio possono essere iscritti nell’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, per un periodo non superiore a 12 mesi.

40È sempre necessario verificare la sussistenza di quote dispo- nibili per procedere alla conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio?

No, sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi inviate in ogni momento dell’anno le richieste di conversione pre- sentate da:

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al rag- giungimento della maggiore età;

cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

I titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conver- sione sono:

Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);

Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti uni- versitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);

Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);

Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);

Master Universitario di I o II livello (minimo 60 crediti universitari);

Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti).

41Se ho un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, posso convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?

Il lavoratore straniero autorizzato ad entrare in Italia per lavoro stagionale, può convertire ( sin dal primo ingresso in Italia in base alla circolare del 5 novem- bre 2013) il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro

subordinato - a tempo determinato o indeterminato -, nell’ambito delle quote disponibili (per il 2014 il D.P.C.M. del 25 novembre 2013, ha fissato in 4.000 unità le quote destinate a tali conversioni).

È necessario che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sia in corso di validità.

Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l’immigrazione la richiesta di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito https://nullaostalavoro.interno.it.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Spor- tello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

42Posso utilizzare il mio permesso di soggiorno per lavoro su- bordinato, autonomo e/o per motivi familiari per altre attività?

Sì, anche senza conversione o rettifica, per tutto il periodo di validità del per- messo. Al momento del rinnovo potrai richiedere il nuovo permesso di sog- giorno corrispondente all’attività effettivamente svolta.

In generale per poter lavorare in Italia il cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, ovvero rilasciato per uno dei seguenti motivi: affidamento, apolidia, richiesta asilo, asilo po- litico, assistenza minore, attività sportiva, carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di cit- tadini europei, motivi familiari, famiglia minore, integrazione minore, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa oc- cupazione, lavoro stagionale anche pluriennale, lavoro casi particolari, per- messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, protezione sussidiaria, protezione temporanea, ricerca scientifica, studio, motivi uma- nitari e vacanze lavoro.

Non può, invece, lavorare in Italia il cittadino straniero che ha un permesso di soggiorno per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, minore età; affari; giu- stizia; attesa cittadinanza. Per un approfondimento vedi i titoli di soggiorno che abilitano al lavoro sul Portale Integrazione Migranti (http://www.inte- grazionemigranti.gov.it).

ATTEnzIonE: Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo di regola non consente l’assunzione in attesa dell’effettivo riconoscimento di tale status, ma qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non è imputabile al richiedente, all’interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi e, in questo caso, è possibile svolgere un’attività lavorativa fino alla conclusione della procedura

43Cosa posso fare se mi rifiutano o revocano il permesso di sog- giorno?

Entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del decreto, puoi fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per la Questura che lo ha emesso, qualora la revoca o il diniego del soggiorno riguardi i motivi di lavoro. Se invece ti è stato negato o revocato per motivi di famiglia, puoi presentare ricorso innanzi al Tribunale ordinario , entro 60 giorni dalla data di notifica.

44Che diritti ho come titolare di permesso di soggiorno?

Puoi iscriverti presso i Centri per l’Impiego ed avere la tua scheda professio- nale;

puoi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale;

puoi regolarizzare la tua posizione con l’INPS (Istituto Nazionale per la Pre- videnza Sociale;

puoi regolarizzare la tua posizione con l’INAIL (Istituto Nazionale per gli In- fortuni sul Lavoro);

puoi richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza; puoi richiedere l’iscrizione alla scuola per i figli minori;

puoi aderire e/o promuovere un’associazione; puoi iscriverti al sindacato.

45Che doveri ho come titolare di permesso di soggiorno?

Hai l’obbligo di esibire il tuo permesso di soggiorno insieme al passaporto o altro documento di identità nei seguenti casi:

agli impiegati della pubblica amministrazione, se hai bisogno di licenze, auto- rizzazioni, iscrizioni, ecc.

a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; se non lo fai, vieni pu-

nito con l’arresto fino ad 1 anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. L’autorità di pubblica sicurezza, quando sussista un valido motivo, può richiederti anche informazioni e prove sul tuo reddito (da lavoro o da altra fonte legittima), suf- ficiente a sostenere te ed i tuoi familiari conviventi in Italia.

Hai inoltre l’obbligo di comunicare al questore competente per territorio le even- tuali variazioni del tuo domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi.

Tale comunicazione può essere assolta anche tramite dichiarazione di ospitalità e/o cessione di fabbricato nei casi e modi previsti dalla legge

46Se perdo il lavoro, perdo anche il permesso di soggiorno?

No, quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro, il datore di lavoro che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello Unico e al Centro per l’Impiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l’Impiego provvede all’inserimento del lavoratore nell’elenco anagrafico, ovvero provvede all’aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l’inserimento in tale elenco per il periodo di re- sidua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavora- tore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno.

47Cosa succede se entro o mi trattengo in Italia senza permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno scaduto? Commetto un reato e sono punito con un’ammenda dai 5.000 ai 10.000 euro.

Accordo di integrazione

48Cosa è l’accordo di integrazione?

Dal 10 marzo 2012, con l’entrata in vigore del regolamento che disciplina l’ac- cordo di integrazione, gli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di sog- giorno di durata non inferiore a un anno devono sottoscrivere un accordo con lo stato Italiano.

Con la sottoscrizione dell’accordo, il cittadino straniero si impegna a conse- guire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del proprio per- messo di soggiorno e lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione

dello straniero attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti locali.

49Chi deve sottoscrivere l’accordo?

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del per- messo di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

L’accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

50Chi non deve sottoscrivere l’accordo?

i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare grave- mente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Tale condizione deve essere attestata mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

i minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 mag- gio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;

le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed inte- grazione sociale di cui all’articolo 18 del Testo unico dell’immigrazione.

51Dove si sottoscrive l’accordo?

Presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la questura in caso di ingresso per altri motivi.

L’accordo è sottoscritto contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Al momento della sottoscri- zione, l’accordo viene redatto in duplice copia di cui una è consegnata allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l’accordo è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.

Quanti sono i crediti iniziali attribuiti al cittadino straniero? Con la firma dell’accordo, vengono assegnati 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza ad una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia che si tiene presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture. In questa occasione si riceveranno anche informazioni sulle “iniziative a sostegno del processo di in- tegrazione” (come ad esempio corsi gratuiti di Italiano) attive nella provincia La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.

52Quanti crediti devono essere raggiunti ed entro quanto tempo? L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 cre- diti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo, svolgi- mento di determinate attività, come per esempio:

Corsi di italiano

Formazione professionale

Titoli di studio

Corsi di formazione anche nel Paese di origine.

Iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta di un medico di base.

Stipula di un contratto di locazione o certificazione dell’accensione di un mutuo per l’ acquisto di un immobile ad uso abitativo.

Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, ecc. Consulta la Tabella per conoscere l’elenco completo delle attività che consentono l’acquisizione di crediti.

53Si possono perdere i crediti ottenuti?

I crediti maturati si possono perdere nei seguenti casi:

sentenze penali di condanna;

applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;

irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

Consulta la Tabella per conoscere l’elenco completo dei casi che possono por- tare alla perdita dei crediti.

54Quando viene verificato l’accordo?

Un mese prima della scadenza dell’Accordo, lo Sportello Unico avvia la pro- cedura di verifica e ne dà comunicazione al cittadino straniero. Entro 15 giorni dalla comunicazione occorre presentare, se non è ancora stato fatto, la docu- mentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli mi- nori e quella relativa alla conoscenza dell’Italiano almeno al livello A2.

In mancanza della documentazione necessaria, il cittadino straniero può soste- nere, gratuitamente, un test di verifica delle sue conoscenze della lingua ita- liana, della cultura civica e della vita civile in Italia. Il test viene organizzato a cura dello Sportello Unico.

55Cosa si intende per conoscenza della lingua italiana al livello A2? Come può essere conseguita la certificazione?

Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto per adempiere l’accordo di integrazione corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa. A2 – Si tratta di un livello di conoscenza linguistico elementare che con- sente di comunicare in attività che richiedono un semplice scambio di infor- mazioni su argomenti familiari e comuni e di descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e dell’ambiente circostante.

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi:

con una certificazione di conoscenza dell’Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri);

con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);

dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un’università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master uni- versitario;

frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un Centro territoriale permanente (CTP), al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana a un livello non infe- riore ad A2 del QCER.

In mancanza di certificazione della conoscenza dell’italiano, occorrerà soste- nere un test di conoscenza della lingua presso un CTP.

56Cosa sono i CTP?

I Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione e la Formazione in Età Adulta

–CTP - sono istituzioni pubbliche, in cui operano insegnanti della scuola di Stato affiancati, secondo le esigenze, da figure di esperti e collaborazioni esterne, per offrire attività culturali, di istruzione e di formazione per adulti.

I corsi di Italiano dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) comprendono altresì elementi di educazione civica ovvero inerenti ai diritti e ai doveri del cittadino. Possono iscriversi a un corso dei CTP tutti i cittadini stranieri che abbiano com- piuto il 16° anno di età. Al termine del corso si può ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana.

I corsi organizzati dai CTP sono gratuiti.

57Come viene verificato l’accordo di integrazione?

La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e con una delle se- guenti decisioni:

crediti superiori a 30 e conseguimento del livello A2 della conoscenza della lin- gua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia: estinzione dell’accordo per adempimento. Se i crediti sono pari o superiori a quaranta sono riconosciuti premi per specifiche attività culturali e formative.

crediti finali superiori a zero ma inferiori a 30 (ovvero non sono stati conse- guiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia), è dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni. La verifica verrà effettuata un mese prima della scadenza dell’anno di proroga. Qualora non sia comunque adempiuto l’ac- cordo, il Prefetto decreta l’inadempimento parziale, di cui l’autorità compe- tente tiene conto per l’adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.

crediti finali pari o inferiori a zero, è decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale. Qualora lo stra- niero non sia espellibile, si tiene conto dell’inadempimento per l’adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.

Qualora lo Sportello Unico accerti la mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, procede alla decurtazione di quindici cre- diti. L’inadempimento all’obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.

58Quali sono i cittadini stranieri esclusi dalla verifica dell’ac- cordo?

I cittadini stranieri che hanno firmato l’accordo di integrazione ma che al mo- mento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per prote- zione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, permesso di sog- giorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. In ogni caso, l’efficacia dell’accordo può essere sospesa o prorogata, su richie- sta del cittadino straniero, in presenza di gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia, motivi di lavoro, frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggior- namento od orientamento professionale, motivi di studio all’estero.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

59Che cos’è il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

È un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza a tempo indeterminato in Italia. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo costitui- sce anche documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dall’interessato e corredato di fotografie aggiornate.

60Quali requisiti ci vogliono per avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere ri- lasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di

soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo (pari ad € 5.818,93 per il 2014) e la conoscenza della lingua italiana (vedi quesito 68).

ATTEnzIonE: I periodi di soggiorno trascorsi dal richiedente con lo status giuridico di diplomatico o equiparato ovvero con un permesso di soggiorno di breve durata non vanno computati ai fini del calcolo del possesso, da almeno 5 anni, di un permesso di soggiorno valido.

Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni di possesso, da parte sua, di un permesso di soggiorno e sono incluse nel computo dello stesso, a condizione che siano inferiori a 6 mesi consecutivi e non superino complessivamente 10 mesi nell’arco di un quin- quennio, salvo che tale interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

61Ho i requisiti per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, possono richiederlo anche per i miei familiari?

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere ri- chiesto dallo straniero in possesso dei sopraindicati requisiti (faq 58) anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese). In tal caso è necessario dimostrare, oltre ad un reddito sufficiente rispetto alla composizione del nucleo familiare, anche la di- sponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda sani- taria locale competente per territorio.

ATTEnzIonE: Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ai familiari del richiedente, le questure richiedono che anche i familiari siano in possesso del requisito della pregressa permanenza quinquen- nale in Italia. Sul punto però si segnalano un orientamento della giurisprudenza

diverso, in base al quale il requisito del soggiorno per cinque anni deve essere riferito al solo straniero già regolarmente residente e non anche ai suoi familiari (v. Corte di Appello di Venezia, sentenza del 9 settembre 2013)

62Dove posso richiederlo?

La domanda va presentata presso gli uffici postali utilizzando l’apposito kit di- sponibile. Il figlio minorenne deve essere accompagnato da un genitore. La domanda può anche essere presentata presso i Comuni o i Patronati che offrono questo servizio (consulta gli Sportelli dei Patronati sul territorio nazionale sul Portale Integrazione)

63Quanto costa ottenere un permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo?.

Dal 30 gennaio 2012 è previsto il pagamento di un contributo di 200,00 euro. Altre spese da sostenere sono:

il pagamento di 16,00 euro della marca da bollo da apporre sui moduli;

il pagamento di 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedi- zione della busta tramite raccomandata;

il pagamento di 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.

64Quanto dura il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo in- determinato.

Tale permesso è anche valido come documento di identificazione personale. Se si vuole utilizzare come documento di identità deve però essere rinnovato ogni 5 anni.

Quali documenti devo presentare per avere il permesso di sog- giorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

La domanda dovrà essere fatta utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio postale Nella domanda dovrai indicare:

generalità complete;

dichiarazione dei luoghi di residenza o domicilio degli ultimi 5 anni;

fonti di reddito incluse quelle derivanti dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità (specificandone l’ammontare);

Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A2 o esenzione;

dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato o contratto di locazione o compravendita;

4 fotografie formato tessera, con posa uguale;

permesso di soggiorno + fotocopia;

passaporto + fotocopia;

fotocopia del codice fiscale o autocertificazione;

certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o del modello CUD;

certificato di stato di famiglia o autocertificazione;

1 marca da bollo. Inoltre:

Se sei un lavoratore subordinato:

dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo documento di rico- noscimento) che attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro

copia delle ultime buste paga;

copia della documentazione relativa all’assunzione;

copia dei versamenti INPS (per i lavoratori domestici);

dichiarazione dei redditi.

Se sei un lavoratore autonomo:

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Ar- tigianato, registri o albi, e originale in visione;

originale in visione + copia del numero di Partita IVA.

65Quali documenti devo presentare per far avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai miei familiari? Devi presentare per ciascun familiare, oltre ai documenti elencati sopra, i do-

cumenti che attestano:

fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;

autocertificazione o stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;

la disponibilità di un alloggio adeguato, comprovata dal certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL competente per territorio o dal Comune;

fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in possesso) e del coniuge titolare del permesso di soggiorno CE.

66Che livello di conoscenza della lingua italiana è necessario possedere per avere diritto al permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti?

Dal 9 dicembre 2010 per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo lo straniero deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana. Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene ri- chiesto per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe- riodo corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa. Si tratta di un livello di conoscenza linguistico elementare che consente di comunicare in at- tività che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti fami- liari e comuni e di descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e dell’ambiente circostante.

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi:

con una certificazione di conoscenza dell’Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri);

con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);

dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un’università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master uni- versitario;

frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un CTP, al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la cono-

scenza della lingua italiana a un livello non inferiore ad A2 del QCER.

riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione;

attestazione che l’ingresso in Italia e’ avvenuto ai sensi dell’art. 27 sull’Im- migrazione per svolgere le seguenti attività: dirigente o personale qualificato di società, professore universitario, traduttore o interprete, giornalista o di- pendente di organi di stampa;

superando il test di conoscenza della lingua italiana a livello A2.

67Conosco l’italiano ma non ho un certificato che lo attesta, come faccio a dimostrare le mie conoscenze linguistiche?

In mancanza di certificazione della conoscenza dell’Italiano, per ottenere il permesso CE di lungo periodo occorrerà sostenere un test in un CTP.

Per la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana oc- corre collegarsi al sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp registrandosi e accedendo alla sezione “area riservata”. La registrazione è gra- tuita, e richiede necessariamente un indirizzo di posta elettronica valido e fun- zionante per essere eseguita. Per ricevere aiuto nella presentazione della domanda ci si può rivolgere a un patronato.

È possibile ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo senza dover dimostrare le proprie conoscenze linguistiche? No, dal 9 dicembre 2010, per ottenere tale titolo di soggiorno è necessario di- mostrare la propria conoscenza della lingua italiana. Le uniche eccezioni val- gono qualora il permesso CE sia richiesto:

per figli minori di 14 anni;

da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento lingui- stico, attestate mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria.

68Che diritti ho come titolare di un permesso di soggiorno CE per sog- giornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo in- determinato. In quanto titolare di tale permesso ti è riconosciuto uno status giu- ridico particolare, che ti garantisce ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti

agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di sog- giorno, ovvero:

puoi entrare e uscire dall’Italia senza bisogno del visto;

puoi svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;

puoi soggiornare, anche per motivi di studio e lavoro, in un altro Stato Schen- gen, anche per un periodo superiore ai 90 giorni, nel rispetto comunque della norma in vigore nell’altro Paese membro. È necessario, quindi, contattare la rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato in cui intendi recarti per verificare le condizioni richieste.

puoi partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero at- tengono alla tutela dell’interesse nazionale (ex. magistrati, militari);

puoi avere accesso agli aiuti economici per gli invalidi civili (compreso il mi- nore iscritto sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del genitore);

puoi ottenere l’assegno di maternità e l’assegno per il nucleo familiare nu- meroso;

puoi ottenere l’assegno sociale, se hai soggiornato legalmente, in via conti- nuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;

Puoi essere espulsi solo:

per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale;

nel caso in cui vengano applicate nei loro confronti misure di prevenzione personali

69Mi possono rifiutare o revocare il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Si rifiuta il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora per il richiedente è stato disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dall’ar- ticolo 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 e se è stata emessa sentenza di condanna (anche non definitiva) per la quale non è stata chiesta la riabilitazione. Il permesso di soggiorno CE per soggior- nanti di lungo periodo può essere altresì rifiutato se ti sei allontanato dall’Italia

per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi, o per complessivi 10 mesi nell’arco dei cinque anni di soggiorno richiesti (salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e com- provati motivi); inoltre può essere rifiutato per motivi di ordine pubblico e si- curezza dello Stato.

Il Questore dispone la revoca se è intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva; se invece vieni riabilitato puoi ottenerlo di nuovo.

Può essere revocato nel caso ti allontani dal territorio dell’Unione Europea per un periodo superiore a 12 mesi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Nell’adottare il provvedimento di revoca si dovrà comunque tenere conto del- l’età dell’interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, del- l’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

70Cosa posso fare se mi rifiutano o revocano il permesso di sog- giorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Puoi fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.

71Sono in possesso di un permesso di soggiorno CE per sog- giornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE, posso con tale permesso soggiornare in Italia?

Se sei titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell’Unione puoi fare ingresso in Italia senza necessità di visto e soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;

frequentare corsi di studio o di formazione professionale;

soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse econo- miche pari almeno al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un’assicurazione sanitaria (circa € 8.500).

Entro tre mesi dal tuo ingresso sul territorio nazionale devi però richiedere un permesso di soggiorno in Italia e in caso di soggiorno per motivi di lavoro il nulla osta al lavoro.

Tali nulla osta vengono rilasciati anche se sei già in Italia nell’ambito di ap- posite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programma- zione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.

Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la di- chiarazione di presenza al questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell’Unione.

72Sono coniuge di uno straniero titolare di un permesso per sog- giornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell’Unione, posso entrare e soggiornare in Italia insieme a mio marito?

Si, anche il familiare del titolare può fare ingresso nel territorio nazionale senza necessità di richiedere il visto e lo stesso può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se risiedeva, a tale titolo, nel primo Stato membro e purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare.

Area Schengen

73Che cos’è l’area Schengen?

E’ uno spazio comune di libera circolazione dei cittadini degli Stati aderenti. Tutti i Paesi dell’area Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlan- dia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussem- burgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.) hanno eliminato i controlli alle frontiere comuni e creato un unico sistema di visti e ingressi.

74A quali condizioni è possibile circolare nell’area Schengen? Se sei uno straniero ed hai passaporto e permesso di soggiorno validi in Italia, puoi circolare liberamente e trascorrere un periodo massimo di tre mesi in uno dei Paesi sopra elencati. Durante questo periodo non puoi lavorare e, passati tre mesi, devi rientrare in Italia.

Se sei titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo pe- riodo, puoi circolare e soggiornare nei paesi dell’area Schengen che hanno re- cepito la direttiva sui soggiornanti CE di lungo periodo per periodi superiori ai 90 giorni, per:

lavoro (subordinato o autonomo);

studio e formazione professionale;

residenza (mostrando alcuni requisiti).

ATTEnzIonE: La Carta d’Identità rilasciata dal Comune di residenza non è valida per l’espatrio e, quindi, per circolare nello Spazio Schengen occorre il passaporto, altrimenti si rischia l’espulsione.

75Sto aspettando il rinnovo del permesso di soggiorno: posso transitare per un paese Schengen?

Se sei in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, ti è consentito uscire e rientrare nel territorio nazionale senza visto, ma il viaggio non deve prevedere il transito (neppure per uno scalo aereo) negli altri Paesi che aderiscono agli accordi di Schengen. È, inoltre necessario mostrare la seguente docu- mentazione:

passaporto o altro documento di identità equivalente valido per l’espatrio;

originale o copia del vecchio permesso di soggiorno;

originale o copia della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Uscita e reingresso sono quindi possibile con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna, anche diversi tra loro

76Sono in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno: posso transitare per un paese Schengen?

Se stai aspettando il rilascio del primo permesso di soggiorno richiesto per mo- tivi di lavoro e familiari, non puoi uscire e fare rientro in Italia transitando per un Paese dell’area Schengen. Uscita e reingresso sono possibili con attraver- samento di soli valichi di frontiera esterna, anche diversi tra loro, mostrando la seguente documentazione:

Passaporto o documento di viaggio equipollente; visto da cui si evinca il motivo del soggiorno

ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio.

lavoro

Il lavoro in Italia

In Italia il rapporto di lavoro può essere di tre tipi:

•Lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o stagionale;

•Lavoro parasubordinato (es. contratto a progetto)

•Lavoro autonomo.

La retribuzione è il trattamento economico cui il lavoratore ha diritto per l’at- tività prestata al servizio del datore di lavoro; essa deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente a ga- rantire al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

I livelli minimi di retribuzione per un’attività di lavoro subordinato sono de- terminati in base ai contratti collettivi di lavoro (a livello nazionale, regionale, Territoriale) che vanno sempre rispettati. A tal fine, il datore di lavoro garan- tisce il rispetto di tali livelli al momento della richiesta dei documenti di in- gresso e soggiorno. La maggior parte delle tutele nell’ambito di un rapporto di lavoro è prevista proprio dai contratti collettivi di lavoro applicabili al da- tore di lavoro presso il quale si è assunti.

Lavoro subordinato

77Che cos’è il lavoro subordinato?

È un rapporto di lavoro, regolato da un contratto, mediante il quale il lavoratore si impegna a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività lavorativa e il datore si impegna a corrispondergli una retribuzione.

78Che cos’è il contratto di soggiorno?

È il contratto tra un datore di lavoro ed un lavoratore straniero contenente la ga- ranzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavo- ratore e l’impegno al pagamento delle spese di viaggio in caso di, eventuale, espulsione del lavoratore dal territorio nazionale. Il contratto di soggiorno non sostituisce il contratto di lavoro, ma è necessario che venga stipulato per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro attraverso cui gli oneri di alloggio ed eventuale rimpatrio vengono trasferiti sul nuovo datore di lavoro.

In caso di primo ingresso in Italia per lavoro subordinato, il contratto di sog- giorno deve essere necessariamente concluso dalle parti presso lo Sportello unico per l’immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore nel terri- torio dello Stato. Nel caso, invece, di instaurazione di un nuovo rapporto di la- voro le parti concludono il contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori dello Sportello Unico, attestando gli impegni re- lativi all’alloggio ed alle spese di rimpatrio negli appositi riquadri previsti nel modello Unificato-Lav di comunicazione obbligatoria di assunzione o, per la- voro domestico, nella comunicazione all’INPS.

ATTEnzIonE: il modello di contratto di soggiorno non vien più utilizzato, essendo stato assorbito dal modello UNILAV o, per i lavoratori domestici, dalla comunicazione al’Inps.

79Quali limiti incontra il lavoratore subordinato?

Il lavoratore è sottoposto alle direttive e al potere gerarchico e di controllo del datore di lavoro, il quale predetermina le modalità di svolgimento della pre- stazione lavorativa.

80Che tipo di prestazione lavorativa può essere svolta dal lavo- ratore subordinato?

La prestazione lavorativa può essere di vario contenuto. L’insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato a svolgere sono definite “mansioni” e vengono individuate nel contratto di lavoro.

81Quanto dura l’attività del lavoratore?

L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma si fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro, a livello nazionale o settoriale; il ricorso a pre- stazioni di lavoro straordinario è possibile, ma deve essere contenuto.

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore ed a un pe- riodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni sette giorni.

Le ferie annuali retribuite devono avere durata di almeno quattro settimane e sono irrinunciabili.

82

Dove si svolge l’attività del lavoratore?

Il lavoratore è tenuto a prestare l’attività lavorativa nel luogo stabilito dalle parti nel contratto di lavoro o, in mancanza, nel luogo dove l’attività deve essere esplicata.

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unita produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

83Oltre alla prestazione di lavoro cosa altro viene richiesto al la- voratore subordinato?

Il lavoratore subordinato deve essere diligente, osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori e deve tenere un comportamento leale verso il datore, non divulgando notizie riservate ed astenendosi dal fargli concorrenza.

84Quali sono i principali diritti patrimoniali di cui gode il lavora- tore subordinato?

Diritto alla retribuzione, che può essere a tempo (in base all’orario di lavoro), a cottimo (in base al rendimento fornito dal lavoratore) oppure a provvigione, partecipazione agli utili e al capitale, ecc.;

Diritto al trattamento di fine rapporto;

Indennità speciali.

85Quali sono i principali diritti personali di cui gode il lavoratore subordinato?

Diritto all’integrità fisica e alla salute (riposo settimanale, giornaliero, ferie, tutela della maternità, ecc.);

Libertà di opinione e protezione della riservatezza e della dignità del lavo- ratore;

Diritto allo studio per i lavoratori studenti;

Tutela delle attività culturali, ricreative ed assistenziali.

86Quali sono i principali diritti sindacali di cui gode il lavoratore subordinato?

Libertà di organizzazione e di attività sindacale;

Diritto di sciopero;

Altri diritti sindacali (diritto di affissione, di usufruire dei locali aziendali per lo svolgimento di attività sindacali, ecc.).

87Che cos’è il sindacato?

È un’associazione di lavoratori per la tutela dei diritti e degli interessi di chi lavora, sul posto di lavoro e nella società. I sindacati possono rappresentare i loro iscritti e stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

88Che cos’è il lavoro a tempo indeterminato?

È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che non prevede una scadenza finale. Il rapporto quindi si estingue in caso di morte del lavora- tore, per consenso di entrambe le parti, per le dimissioni del lavoratore o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo da parte del datore di la- voro.

89Che cos’è il lavoro a tempo determinato (o a termine)?

È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che ha un termine specifico di durata finale. Può rientrare in questa categoria anche il rapporto di lavoro per un’opera o attività specifica, ben determinata nel suo contenuto, che abbia la sua durata naturale al momento del completamento dell’attività stessa.

90Che cos’è il lavoro stagionale?

È un lavoro subordinato a tempo determinato che si può svolgere soltanto in certi periodi dell’anno (ad esempio il lavoro nel settore agricolo o nel settore turistico-alberghiero). In base alla normativa sull’immigrazione, particolari condizioni sono previste per i lavoratori extracomunitari che vogliono entrare in Italia per lavoro stagionale (es. quote d’ingresso specifiche, diritti di prece- denza una volta già entrato in Italia per lo stesso motivo, ecc.).

91Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere obbli- gatoriamente scritto?

Si, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.

Copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio

della prestazione lavorativa. Nel documento devono essere indicate anche le ra- gioni per le quali il datore di lavoro ricorre al lavoro a termine. Normalmente, in- fatti,e la definizione del termine di fine rapporto di lavoro è consentita solo a fronte di ragioni (causale) di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) ha tuttavia introdotto la pos- sibilità che l’azienda, la prima volta che stipula un contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, possa farlo senza l’obbligo di indicare la causale. Questo primo contratto può durare al massimo per 12 mesi e non è prorogabile anche se la durata inizialmente stabilita è inferiore alla durata massima.

ATTEnzIonE: La forma scritta non è tuttavia necessaria se la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non supera i 12 giorni.

92Come si formalizza il contratto di lavoro?

All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta con i dati della registrazione effettuata nel libro ma- tricola, con le seguenti informazioni:

i vostri dati anagrafici;

il luogo di lavoro;

la data di inizio del rapporto di lavoro;

la durata del rapporto di lavoro;

la durata del periodo di prova, se previsto;

l’inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore;

la retribuzione;

la durata delle ferie retribuite;

l’orario di lavoro;

i termini di preavviso in caso di recesso.

93Qual è la durata massima del contratto di lavoro a tempo de- terminato?

La durata del contratto è libera.

94Se ho un contratto a tempo determinato, sono svantaggiato ri- spetto ai lavoratori a tempo indeterminato?

Per il principio di non discriminazione, i lavoratori assunti a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello. Hai quindi diritto alle ferie, alla gratifica natalizia o alla 13° (e 14° se prevista) mensilità, al trattamento di fine rapporto e ad ogni altro trattamento che l’impresa applica ai propri lavo- ratori a tempo indeterminato.

95Il mio contratto di lavoro a tempo determinato sta per scadere. Può essere prorogato?

Sì, il datore di lavoro può prorogare il contratto, ma la proroga è ammessa:

una sola volta;

con il consenso del lavoratore;

se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni e se, con la proroga, la durata complessiva del contratto non supera i 3 anni;

per la stessa attività lavorativa;

se ci sono ragioni oggettive.

96Il mio contratto di lavoro a tempo determinato è concluso ma sto ancora lavorando per lo stesso datore di lavoro. È illegale? No, può accadere che, anche dopo la scadenza del termine, il lavoratore con- tinui a svolgere la propria attività. In questo caso, ti spetta un aumento dello stipendio, pari:

al 20% per ogni giorno di continuazione fino al 10°;

al 40% per ogni giorno ulteriore.

La prosecuzione può essere da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore.

Oltre tali limiti il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato.

97Alla scadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato?

Sì, il lavoratore può essere riassunto con contratto a termine, ma a queste condizioni:

dopo almeno 60 giorni dalla scadenza se il 1° contratto aveva durata fino a 6 mesi;



dopo almeno 90 giorni dalla scadenza se il 1° contratto aveva durata superiore a 6 mesi.

La contrattazione collettiva nazionale - e per delega di quest’ultima, anche quella decentrata - possano stabilire intervalli ridotti, in presenza di un processo organizzativo particolare all’interno dell’azienda (start-up, lancio nuovo pro- dotto o attività, fase supplementare di un progetto di ricerca e altre).

98Che differenza c’è tra proroga e rinnovo?

Nella proroga, il “vecchio” contratto di lavoro viene prolungato oltre il termine inizialmente fissato; nel rinnovo, il datore di lavoro ri-assume lo stesso lavo- ratore con un nuovo contratto.

99Il mio datore di lavoro mi ha rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato, senza rispettare la scadenza. Il mio nuovo con- tratto è valido?

Sì, ma se il datore di lavoro non ha rispettato i tempi indicati sopra, il rapporto di lavoro in essere viene considerato come un contratto di lavoro a tempo in- determinato.

L’impugnazione stragiudiziale con la quale si intende far valere la nullità del termine va presentata entro 120 giorni dalla cessazione del contratto, mentre il ricorso al Giudice del lavoro va proposto entro i successivi 180 giorni.

In caso di illegittimità del contratto a termine, l’indennità risarcitoria e la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, è da considerarsi onnicomprensiva di tutti i danni e pregiudizi retributivi e con- tributivi subiti dal lavoratore. L’indennità è pari a un importo che va dalle 2,5 alle 12 mensilità.

100Il datore di lavoro può concludere in anticipo il rapporto di la- voro senza giusta causa?

No, il termine anticipato del rapporto di lavoro può avvenire solo per giusta causa.

101Sono stato licenziato senza giusta causa. Cosa posso fare? Puoi richiedere il risarcimento del danno, per un valore massimo compreso tra le 12 mensilità e le 24 mensilità, senza di regola il diritto di reintegra sul posto di lavoro.

102Posso scegliere di terminare anticipatamente il contratto? Si, ma fai attenzione a rispettare i giorni di preavviso previsti dal contratto di lavoro. In caso contrario, dovrà essere decurtata dallo stipendio l’indennità di mancato preavviso.

IL TIROCINIO FORMATIVO

103Che cos’è il tirocinio formativo (o stage) e a cosa serve? Il tirocinio formativo è un contratto volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. È definito come una misura di politica attiva consi- stente in un orientamento al lavoro e formazione. Pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, è finalizzato all’arricchimento delle cono- scenze, all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento e reinserimento lavorativo. I tirocini si distinguono in “curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici, e i “non curriculari”. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori (pubbliche e private), provvedito- rati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione profes- sionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per di- sabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospi- tante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro.

104Quale normativa si applica ai tirocini formativi e di orienta- mento?

Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le discipline regionali, ove esistenti. In mancanza di specifiche disposizioni in materia, trovano applicazione l’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998 n. 142).

Con l’accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state emanate le linee guida in materia di tirocini. Tali linee guida pre- vedono che i tirocini formativi e di orientamento siano destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi. Le prescri- zioni delle linee guida vengono recepite dalle Regioni con proprie leggi.

105Qual è la durata massima di un tirocinio formativo e di orientamento?

La regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Le Regioni, dunque, stabiliscono con propri regolamenti la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento.

In mancanza della regolamentazione regionale, la disciplina dei tirocini resta quella prevista dall’art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Si rammenta tuttavia che, per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida adottate con l’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 pre- vedono: per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata mas- sima di 12 mesi; per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi; per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi. La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di proroghe.

106Cosa si intende per tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro?

I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono finalizzati alla rea- lizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e sono destinati principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoc- cupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavo- ratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali.

I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono inoltre attivabili in fa- vore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 non- ché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

107Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro?

Sì. Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/rein-

serimento a condizione che rientri in una delle categorie a favore delle quali è attivabile tale tipologia di tirocinio fatte salve eventuali diverse disposizioni regionali in materia.

108Cosa si intende per tirocini curriculari?

Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno di- ritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da consi- derarsi come curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al con- seguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condi- zioni:

•Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istru- zione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istitu- zione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Re- gione o la Provincia o accreditato;

•Destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;

•Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

109È possibile attivare tirocini in favore di cittadini stranieri?

Al riguardo occorre distinguere tra:

•Gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, possono svolgere tirocini formativi alle stesse con- dizioni previste per gli italiani.

•Gli stranieri ancora residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è ne- cessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza di- plomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote

periodicamente determinate. Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono tuttavia possibili solo nell’ambito di un determinato contingente, triennalmente stabilito con un decreto interministeriale.

110I tirocinanti hanno diritto ad uno stipendio?

L’accordo siglato in data 24 gennaio 2013 con il quale sono state adottate le linee guida in materia di tirocini, prevede, relativamente ai tirocini extracur- riculari la corresponsione di una congrua indennità non inferiore ad euro 300,00 lordi mensili da corrispondere ai tirocinanti, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diversi leggi regionali sulla materia

111Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di corri- spondere la congrua indennità?

Al fine di stabilire se la PA abbia l’obbligo di corrispondere la congrua in- dennità, occorre necessariamente fare riferimento alla normativa regionale:

•qualora le Regioni con propri provvedimenti normativi abbiano già pre- visto l’obbligo di corrispondere la indennità, ai tirocini formativi svolti presso le sedi della PA che si trovino nell’ambito della Regione interessata, dovrà senz’altro essere corrisposta la indennità.

•se invece nella Regione interessata non vi sia ancora una regolamentazione dei tirocini che renda obbligatoria la indennità, la PA che abbia proprie sedi in tale ambito regionale può continuare ad attivare nuovi tirocini senza l’obbligo di corrispondere la congrua indennità fino a che non intervenga la normativa regionale che sancisca tale obbligo.

Lavoro parasubordinato

112Che cos’è il lavoro parasubordinato?

È un rapporto di lavoro per il quale un collaboratore presta la propria attività a favore di un committente (che lo coordina), in modo autonomo e senza vin- coli di subordinazione. Con un apposito contratto vengono stabilite le condi- zioni lavorative

e il compenso. Tale contratto, c.d. contratto a progetto, deve avere una durata determinata e deve contenere la descrizione dettagliata del progetto che il col- laboratore si impegna a realizzare. Il progetto deve essere funzionalmente con- nesso al conseguimento di un risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa committente, né in compiti meramente ripetitivi. Il contratto a progetto non prevede un orario rigido o un monte ore predeterminato, ma l’assolvimento del progetto nei tempi e modi indicati al momento della stipula del contratto.

Se l’attività del collaboratore a progetto è analoga a quella svolta da lavoratori subordinati, salvo prova contraria del committente, la collaborazione viene considerata un rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio.

113Che tipo di permesso di soggiorno ti viene rilasciato se sei un lavoratore parasubordinato?

Un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

ATTEnzIonE. I lavoratori stranieri ancora residenti all’estero non possono fare ingesso in Italia per svolgere attività lavorativa sulla base di un contratto a progetto. I decreti flussi, nel fissare le quote di ingresso per lavoro autonomo, riservano tali quote a determinate categorie di lavoratori autonomi, ovvero: im- prenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana; liberi pro- fessionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d’ingresso (artisti di chiara fama internazionale o di alta quali- ficazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati.

Lavoro autonomo

Che cos’è il lavoro autonomo?

È un rapporto di lavoro per il quale una persona si impegna a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di su- bordinazione nei confronti di un committente. Il lavoro autonomo può essere esercitato con o senza partita IVA.

114Quali limiti incontra il lavoratore autonomo?

Il lavoratore autonomo gestisce autonomamente la propria attività, godendo di piena discrezionalità in merito all’impiego del tempo, al luogo e al modo di organizzazione della stessa (naturalmente nei limiti imposti dal contratto o dalla natura dell’opera).

115Quali sono gli adempimenti previsti dalla legge per avviare un’attività autonoma?

Per avviare un’attività autonoma di qualsiasi tipo, quindi lavorare in proprio, occorre sapere che sono previsti per legge una serie di obblighi. Di seguito il dettaglio:

scegliere il Codice Attività: in funzione del tipo d’attività che s’intende eser- citare è necessario scegliere tra i codici attività previsti dalla normativa vi- gente. Se l’attività non è descritta in alcun codice, sarà necessario utilizzare un codice generico che più si avvicina alla tipologia d’attività. La scelta del codice avrà ripercussioni sulla gestione fiscale e previdenziale;

scegliere il Regime Fiscale: a secondo del fatturato annuo previsto si potranno scegliere specifici regimi fiscali dai quali potranno derivare diverse modalità di tenuta della contabilità. Tra questi regimi vi è il Regime Fiscale per i Con- tribuenti Minimi che semplifica drasticamente la gestione della contabilità per coloro che fatturano meno di 30mila Euro all’anno. Per ulteriori infor- mazioni consultare il sito dell’Agenzia delle entrate;

compilare la Dichiarazione Inizio Attività: per la compilazione, ci si può ri- volgere direttamente ai funzionari dell’Agenzia dell’Entrate (Lavoro Auto- nomo) o della Camera di Commercio (Attività Impresa). Se si ha bisogno anche di consigli, è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fi- scale specializzati oppure ad un Commercialista abilitato. La scelta dipende

soprattutto dal budget disponibile;

aprire Partita IVA: se il codice attività scelto rientra tra le Attività d’Impresa è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio. Invece, se costituisce at- tività di lavoro autonomo bisogna rivolgersi all’Agenzia delle Entrate. L’aper- tura e la chiusura della Partita IVA sono gratuite;

iscriversi all’INPS o ad un’altra Cassa Previdenziale: in funzione dell’attività svolta, bisognerà iscriversi ad una specifica forma di previdenza gestita dal- l’INPS oppure da altri enti previdenziali settoriali;

iscriversi all’INAIL: iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali presso la sede INAIL competente per territorio;

segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA): da effettuarsi presso il Co- mune (SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive) che verificherà il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle norme relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

A decorrere dal 1° aprile 2010 le imprese, comprese quelle individuali, hanno l’obbligo di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi su proce- dure di inizio, modificazione e cessazione dell’attività, mediante una Co- municazione Unica (ComUnica), in via telematica o su supporto informatico. In questo modo un unico destinatario si fa carico di trasmettere ai diversi Enti coinvolti le informazioni di competenza di ciascuno. Presso i Centri per l’impiego sono a disposizione servizi informativi e di consu- lenza sull’avvio di un’attività autonoma.

116Vi sono opportunità di finanziamento previste dalla legge per avviare un’attività autonoma?

Ci sono opportunità di cui non tutti conoscono l’esistenza. Ci si può rivolgere a InVITALIA che è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, che agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del sistema produttivo. La legge che agevola l’autoimpiego (D.Lgs. n. 185/2000 - Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all’avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di di- soccupati o persone in cerca di prima occupazione.

INVITALIA concede agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato) e servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di ini- ziative:

Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti comples- sivi previsti fino a € 25.82;

Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino € 129.11;

Franchising (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Fran- chisor;

accreditati con INVITALIA.

Per le imprese già esistenti vi sono incentivi e finanziamenti dell’INAIL volti a migliorare la sicurezza sul lavoro. Il contributo dell’Inail può arrivare a € 100.000.

La domanda di finanziamento si compila on line dal sito Invitalia.

Requisiti per l’ammissione al lavoro dei minori

117Qual è l’età minima per poter lavorare in Italia?

L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni (legge n. 296/2006), o a 15 nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro (vedi faq 121).

Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di lavoro instaurabili con minori. Le uniche eccezioni ammesse al limite d’età minima sono connesse allo svol- gimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo.

In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente (ovvero quella del luogo dove verrà svolta l’attività la- vorativa), la quale viene concessa a condizione che vi sia il previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale e che si tratti di attività che non pre- giudichino la sicurezza, l’integrità pisco-fisica e lo sviluppo, la frequenza sco- lastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore (art. 4 L. n. 977/1967).

118

Il minore che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere il con- tratto di lavoro?

Si, il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in auto- nomia il contratto di lavoro, senza che sia necessaria l’assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

119Il rapporto di lavoro instaurato con un minore è soggetto ad una disciplina particolare?

Il minore che lavora ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite e, a pa- rità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne, nonché a particolari tutele previste dalla legge.

La legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di assumere il minore ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi anche con specifico riguardo all’età e di sottoporlo presso la ASL territorialmente competente a vi- site mediche preventive e periodiche per farne valutare l’idoneità al lavoro. Nel caso di attività lavorative per le quali la vigente legislazione (D.lgs. n. 81/2008) dispone la sorveglianza sanitaria (es. lavori ai videoterminali) le visite mediche preventive e periodiche devono essere effettuate dal medico compe- tente, pubblico o privato, scelto dal datore di lavoro.

L’orario di lavoro dei minori non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 set- timanali. I minori non possono quindi svolgere lavoro straordinario. L’orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono però ri- durre la durata del riposo intermedio a mezz’ora).

I minori hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che il caso di attività ca- ratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica: trattasi delle attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, oppure di attività svolte nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione - ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.- attività per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

120I minori possono essere adibiti a lavoro notturno?

È vietato adibire i minori a lavoro notturno (dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7). Tale divieto subisce deroghe se per causa di forza maggiore può ostacolare il funzionamento dell’azienda, a condizione che il datore di lavoro ne dia imme- diata comunicazione all’Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati. La deroga è ammessa solo “eccezionalmente e per il tempo stretta- mente necessario”, “purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi” e “non siano disponibili lavoratori adulti”: una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automatica- mente il divieto.

121Vi sono dei lavori vietati ai minori?

L’art. 6 della legge n. 977/67 stabilisce il divieto di adibire i minori ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro pieno sviluppo psico-fisico; le atti- vità vietate sono specificate nell’allegato I della legge (tale allegato 1 è stato introdotto con il D.lgs n. 345/99 e successivamente modificato con il D.lgs n. 262/2000).

In deroga a tali divieti, lo svolgimento delle attività indicate nell’allegato I è consentito agli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di for- mazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa (svolta in aula o in laboratori adibiti ad attività formativa, oppure svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di la- voro). Tali attività devono essere svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. In tali casi, fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione profes- sionale, le attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Territoriale del lavoro, previo parere dell’azienda unità sanitaria locale com- petente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

I minori non possono, inoltre, essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

122

Con quali tipi di contratti si possono assumere minori?

Il D.Lgs. n.77/2005 ha regolamentato l’alternanza scuola-lavoro che rappre- senta una delle modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo scolastico. Il sistema dell’alternanza interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono:

svolgere l’intera formazione, fino a 18 anni, attraverso l’alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica oppure formativa e previa la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, Camere di commercio ed enti pubblici o privati anche del Terzo settore. Tutti questi soggetti devono in pratica rendersi disponibili ad accogliere i giovani per effettuare periodi di apprendimento che non costi- tuiscono rapporti di lavoro;

instaurare un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.

Dal 25 aprile del 2012 è definitivamente entrata in vigore la nuova disciplina sui contratti di apprendistato (D.lgs. n. 167/2011). I giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni possono stipulare un contratto di apprendistato per la qua- lifica e il diploma professionale della durata di tre o quattro anni. L’assunzione di apprendisti minori attraverso tali contratti di apprendistato è però possibile solo nelle Regioni che hanno adottato, sentite le parti sociali, apposita regola- mentazione sui profili formativi dell’apprendistato2.

I contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere (diretto al conse- guimento di una qualifica professionale a fini contrattuali) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (indirizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio universitario o di alta formazione), possono essere stipulati solo da soggetti maggiorenni oppure che abbiano compiuto 17 anni e siano già in possesso di una qualifica professionale. I minori che hanno compiuto 16 anni possono stipulare anche contratti di lavoro diversi dall’apprendistato, sia a tempo determinato che indeterminato.

Solo i ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono essere assunti con un con- tratto di inserimento (art. 54 D.lgs. n. 276/2003).

Accesso al mercato del lavoro in Italia

Come posso accedere al mercato del lavoro in Italia?

In due modi:

direttamente in Italia (rispettando precisi requisiti);

dall’estero, tramite chiamata nominativa

PER CHI È GIÀ IN ITALIA

123Per lavorare in Italia devo avere il permesso di soggiorno? Sì, per poter lavorare in Italia devi avere un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, ovvero rilasciato per uno dei seguenti motivi: permesso di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, carta di soggiorno permanente per fa- miliari di cittadini europei, motivi familiari, famiglia minore, integrazione mi- nore, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro stagionale anche pluriennale, lavoro casi particolari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, protezione sus- sidiaria, protezione temporanea, ricerca scientifica, studio(in questo caso puoi lavorare per massimo 20 ore alla settimana e 1.040 ore all’anno); motivi uma- nitari e vacanze lavoro.

Non puoi invece lavorare se hai un permesso di soggiorno per:

turismo;

motivi religiosi;

cure mediche;

minore età;

richiesta di asilo politico;

affari;

giustizia;

attesa cittadinanza

ATTEnzIonE: per i richiedenti asilo, se la domanda di asilo non viene esa- minata entro 6 mesi dalla richiesta per cause non imputabili allo straniero, il permesso di soggiorno sarà rinnovato per 6 mesi e consentirà al titolare di svol- gere un’attività lavorativa fino al completamento dell’iter burocratico.

124

Cosa bisogna fare per assumere un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante in Italia?

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente sog- giornanti in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno che abilita al la- voro devono inviare al Centro per l’Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all’assunzione, il modello “UnILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Con l’invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, di tale modello si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all’Isti- tuto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le As- sicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

Il modello contiene, infatti, anche gli impegni, (precedentemente previsti nel “modello Q”), cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull’im- migrazione, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistema- zione alloggiativa dello straniero. Anche in caso di rapporto di lavoro dome- stico, la comunicazione effettuata all’INPS è ora valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di presentazione del vecchio modello Q.

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro lo straniero dovrà produrre a corredo dell’istanza la copia dell’UNILAV. Durante tale fase, il cit- tadino straniero, in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta del rinnovo, può continuare ad esercitare l’attività lavorativa.

Per approfondimenti e per la modulistica vai al servizio delle Comunicazioni obbligatorie su sito Clic lavoro.

PER CHI VIENE DALL’ESTERO

125Come si entra in Italia per lavoro?

Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell’ambito di “quote d’ingresso” stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri extracomunitari che possono entrare in Italia per lavoro (subordinato, anche stagionale, e autonomo). Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote.

126Cosa si intende per ingressi al di fuori delle quote? Chi può fare ingresso in Italia attraverso tale canale?

I c.d. “ingressi al di fuori delle quote”, sono ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l’anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (dirigenti in distacco, professori universitari, lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e gior- nalisti) il nullaosta al lavoro viene del tutto superato e la procedura prevede diret- tamente, o previa comunicazione allo Sportello Unico, la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero.

Secondo la legge italiana (articolo 27 e seguenti del d.lgs n. 286/98), possono entrare in Italia al di fuori delle quote (per lavoro subordinato e per lavoro au- tonomo):

dirigenti/personale altamente specializzato;

professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dia accesso, nel paese di origine, a programmi di dottorato, per svolgere programmi di ricerca, in presenza di una richiesta da parte di un Istituto di ricerca iscritto in un elenco tenuto presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;”

traduttori e interpreti;

stranieri fra i 20 e i 30 anni di età, ammessi a partecipare a programmi di vo- lontariato presso enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, organizzazioni non governative e associazioni di promozione sociale, in presenza di una conven- zione fra lo straniero e l’organizzazione ospitante.

Solo per lavoro subordinato possono entrare al di fuori delle quote le se- guenti categorie:

collaboratori familiari aventi in corso, all’estero e da almeno 1 anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti all’estero ma che si trasferiscono in Italia;

stranieri, autorizzati al soggiorno per motivi di formazione professionale, che svolgono periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni di lavoro di carattere subordinato;

lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano;



lavoratori marittimi;

lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, resi- denti o aventi sede all’estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dal- l’estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche;

lavoratori occupati nei circhi o spettacoli viaggianti all’estero;

personale artistico/tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici e di balletto;

ballerini/artisti/musicisti da impiegare in locali di trattenimento;

artisti da impiegare in enti musicali teatrali e cinematografici, in imprese ra- diofoniche e televisive e da enti pubblici per manifestazioni culturali e fol- cloristiche;

sportivi professionisti;

giornalisti/corrispondenti ufficialmente accreditati e dipendenti di organi di stampa o di emittenti;

persone che svolgono un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio giovanile, ovvero persone collocate “alla pari”;infermieri professio- nali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Per conoscere più nel dettaglio le procedure da seguire per ogni singola cate- goria, vedi il focus “La Blue Card e gli altri casi particolari di ingresso al di fuori delle quote” (disponibile, anche in inglese)

127Che cos’è la carta blu UE? A chi può essere rilasciata?

Il decreto legislativo n. 108/2012 ha previsto come nuova categoria di lavora- tori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote i lavoratori alta- mente qualificati.

Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istru- zione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore.

La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia

Relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamen-

tate (ovvero qualifiche professionali superiori non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia), lo straniero, o anche la società che in- tende assumerlo, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Mi- nistero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca.

Ai fini del riconoscimento delle professioni regolamentate in Italia sono com- petenti a ricevere le domande le autorità indicate all’articolo 5 del D.lgs n. 206/2007.

Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo inde- terminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

128Quale è la procedura prevista per ottenere la carta blu Ue? La domanda di nulla osta (modello BC), presentata da parte del datore di lavoro va trasmessa allo Sportello Unico attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.interno.it) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la pro- posta di contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve altresì indicare:

la proposta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svol- gimento di un’attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica pro- fessionale superiore;

il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore posseduta dal lavoratore;

l’importo dello stipendio annuale lordo, non inferiore al triplo del livello mi- nimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ovvero 24.789 euro pari a € 8.263 x 3).

Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall’inoltro della domanda il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello unico per sot- toscrivere il contratto di soggiorno. Il visto di ingresso è tuttavia in ogni caso necessario se la domanda è presentata nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia a titolo di protezione internazionale, temporanea o per motivi umanitari, o per lavoro stagionale oppure che siano lavoratori distaccati ai sensi dell’articolo 27, lett. a), g) ed i) del testo unico.

Il nulla osta al lavoro è revocato se il lavoratore non si reca entro 8 gg dall’in- gresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

Per il titolare di Carta blu UE sono previste limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia relativamente all’esercizio di at- tività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto as- soluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro. A seguito della stipula del contratto di soggiorno e della comunicazione di instaurazione del rapporto di la- voro, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettro- nico recante la dicitura “carta blu UE” con durata biennale in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto.

129Cosa si intende per programmazione dei flussi di ingresso? L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche sta- gionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l’ingresso al di fuori delle quote (vedi sopra), solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di pro- grammazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro. Tali decreti sono adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza di regola annuale. L’ultimo decreto flussi generale adottato per l’assunzione dall’estero di lavora- tori subordinati non stagionali risale al 2010 (D.P.C.M. del 30 novembre 2010) Per il 2013 (DPCM del 25 novembre 2013) sono state fissate quote di ingresso esclusivamente per lavoro autonomo (2.300 quote), per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (300 quote) e per i lavoratori che abbiamo completato programmi di formazione nei Paesi di ori- gine ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico (3.000). Vedi l’approfondimento sul Portale Integrazione Migrante

130Ho trovato un datore di lavoro disposto ad assumermi: come deve fare?

L’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente re- sidente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.

Per ottenere un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato il lavoratore deve, infatti, essere in possesso del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione.

La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto annuale di programmazione dei flussi. secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali adottate con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande stesse.

Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta di assun- zione avanzata dal datore di lavoro:

rientri nell’ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;

che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego (anche nel caso di disponibilità il datore di lavoro ha, tuttavia, la facoltà di confermare la sua richiesta)

che non esistano motivi ostativi da parte della questura.

Di regola vengono adottati decreti flussi distinti per l’assunzione di lavoratori subordinati a carattere stagionale o non stagionale.

ATTEnzIonE: La legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha introdotto un’importante novità alla procedura relativa alla verifica presso i Centri per l’impiego di lavo- ratori già residenti in Italia a ricoprire il posto offerto. Mentre la vecchia proce- dura prevedeva che una volta inoltrata da parte del datore di lavoro la domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo Sportello Unico per l’immigrazione provvedeva a comunicare tali richieste al Centro per l’im- piego competente, il quale entro 20 giorni doveva verificare l’eventuale dispo- nibilità di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno a ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero, la nuova procedura ha anticipato il momento di tale verifica presso i Centri per l’impiego. L’obbligo di richiedere tale riscontro al Centro per l’impiego viene posto a carico del datore di lavoro, il quale dovrà procedervi prima di inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.

131

Cosa succede dopo l’inoltro della domanda? Quanto biso- gna aspettare?

Le domande vengono trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

La Questura verifica la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta. Lo Sportello Unico acquisito dalle Direzioni Territoriali del Lavoro il parere sulle condizioni con- trattuali applicabili e sulla capacità economica dell’impresa, nonché sulla sus- sistenza di quote, sentito il parere della Questura - convoca il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nulla osta sarà valido per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio. A questo punto il la- voratore straniero deve fare richiesta del visto agli uffici consolari del suo paese di provenienza. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d’in- gresso e l’indicazione del codice fiscale. Una volta ottenuto il visto, il lavora- tore può entrare in Italia

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al la- voratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sot- toscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente tramite l’inoltre di un apposito kit presso l’ufficio postale.

ATTEnzIonE: lo straniero può lavorare ed usufruire di tutti i diritti – iscri- zione anagrafica, cambio di residenza, rilascio e rinnovo carta d’identità, iscri- zione al Servizio Sanitario Nazionale, rilascio codice fiscale, malattia, maternità, prestazioni a sostegno del reddito, al pari di coloro che sono in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno - anche se in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, a patto che abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e che abbia sottoscritto il contratto di sog- giorno. Occorrerà mostrare la copia del modello di richiesta del permesso di

soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, e la ricevuta delle Poste attestante l’avvenuta presentazione della richiesta.

132Come si entra in Italia per lavoro stagionale?

L’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro stagionale è possibile solo nell’ambito delle quote annualmente stabilite dall’apposito de- creto di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro stagionale. La richiesta di assunzione può essere fatta da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, nei confronti di un lavoratore re- sidente all’estero appartenente ad una delle nazionalità indicate nel decreto flussi.

Le procedure di ingresso per lavoro stagionale ricalcano, in via generale, quelle previste per il lavoro a tempo determinato ed indeterminato non stagionale, con alcune differenze introdotte prevalentemente per rendere più veloce ed agile l’instaurazione di tali rapporti di lavoro.

Le domande di assunzione possono essere presentate per via telematica dal da- tore di lavoro o dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

Le domande vanno inviate allo Sportello Unico per l’immigrazione esclusiva- mente con modalità telematiche, attraverso il sito https://nullaostalavoro.in- terno.it/, compilando il relativo modulo di domanda

133E poi, cosa succede? Quanto bisogna aspettare?

Il nulla osta all’ingresso dovrebbe essere rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

Dal 2012 è in vigore una procedura agevolata di silenzio – assenso in base alla quale quando lo Sportello Unico, trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta se sono sod- disfatte le seguenti condizioni:

la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e sia tornato in patria alla scadenza del permesso. Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, che il datore di lavoro specifichi, nell’apposito campo inserito nel modello C-stag i dati, relativi al- l’anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all’assunzione

del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell’assicurata posseduti da quest’ultimo.

Il nulla osta al lavoro stagionale ha una validità minima di 20 giorni ed mas- sima di 9 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di sog- giorno. In questo arco di tempo è possibile cambiare datore di lavoro, purché si resti sempre nell’ambito del lavoro stagionale.

134Che cos’è il nulla osta pluriennale al lavoro stagionale?

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti. Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non de- vono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda. Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità.

Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l’in- dicazione del periodo annuale di validità.

Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendente- mente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le an- nualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro sta- gionale.

135È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro subordinato?

Il lavoratore straniero autorizzato ad entrare in Italia per lavoro stagionale, può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato -,nell’ambito delle quote

disponibili (il D.P.C.M. del 25 novembre 2013, ha fissato in 4.000 unità le quote destinate a tali conversioni).

È necessario che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sia in corso di validità.

Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l’immigrazione la ri- chiesta di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito https://nullaostalavoro.interno.it.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Spor- tello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

ATTEnzIonE: Mentre in passato, per poter convertire il proprio permesso a carattere stagionale, in un permesso per lavoro subordinato non stagionale, il lavoratore doveva dopo il primo ingresso per lavoro stagionale in Italia, rientrare nel proprio Paese di origine e fare nuovamente ingresso per lavoro stagionale l’anno successivo, la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Lavoro del 5 novembre 2013 ha chiarito che il comma 4 dell’art.24, del D.Lgs. n.286/98 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la con- versione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, spe- cificamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell’art.24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.

In definitiva, ha chiarito la circolare del 5 novembre, nei casi di domanda di con- versione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non deve essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro sta- gionale, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’am- bito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tra- mite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).

136

È possibile fare entrare dall’estero un lavoratore stagionale con un contratto a tempo parziale?

Si, è possibile purché l’orario settimanale medio non sia inferiore alle 20 ore. Al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione mensile lorda non infe- riore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.

137In quali settori è possibile l’assunzione di lavoratori stagionali? I settori in cui è possibile l’instaurazione di rapporti di lavoro a carattere sta- gionale, sono solo il settore agricolo e quello turistico-alberghiero. Deve trattarsi di settori in cui viene applicato uno dei contratti collettivi di lavoro che compaiono nel modello di domanda per lavoro stagionale presente sul sito del Ministero dell’Interno

138Sono un lavoratore stagionale: posso rientrare in Italia l’anno prossimo?

Sì, come lavoratore stagionale straniero hai diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo rispetto agli stranieri che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

ATTEnzIonE: dal 2012 è in vigore una procedura agevolata di silenzio-as- senso in base alla quale quando lo Sportello Unico, trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e sia tornato in patria alla scadenza del permesso.

Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, che il datore di lavoro specifichi, nell‘apposito campo inserito nel modello C-stag - i dati, re- lativi all’anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all’as- sunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell’assicurata posseduti da quest’ ultimo.

139Come si entra in Italia per lavoro autonomo?

Si può entrare all’interno delle quote o al di fuori delle quote, anche se quest’ul- tima possibilità è assai limitata in pratica. Per poter esercitare un’attività non

occasionale di lavoro autonomo, devi ottenere il visto per lavoro autonomo. Inoltre, devi dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l’attività che svolgi non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.

ATTEnzIonE: insieme al decreto flussi vengono determinate le categorie di lavoratori autonomi che possono far ingresso in Italia. Negli ultimi anni sono state previste tali tipologie: liberi professionisti, imprenditori che svolgono at- tività di interesse nazionale, soci di società non cooperative costituite da almeno 3 anni, artisti di chiara fama internazionale e ricercatori.

140Cosa devo fare per ottenere il visto per lavoro autonomo?

Se hai intenzione di esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo non oc- casionale e se rientri nelle quote previste dal decreto flussi in atto per il lavoro autonomo, la procedura segue un iter diversificato, a seconda dell’attività che si intende svolgere in italia rientri fra quelle per le quali è prevista l’iscrizione a Registri o Albi, oppure che l’attività da svolgere non rientri tra quelli per cui è prevista l’iscrizione in Registri o Albi.

Attività che richiede l’iscrizione in albi o registri

Nel caso in cui l’attività autonoma che si intende esercitare, preveda l’iscrizione al Registro delle imprese e richiede il possesso di una autorizzazione o licenza o l’iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichia- razione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, lo straniero è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite pro- prio procuratore ( con procura tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero), la dichiarazione che non sussistono mo- tivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

Se invece non sono richieste autorizzazioni o licenze particolari, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi è rilasciata direttamente dalla Camera di Commercio del luogo nel quale si vuole avviare tale attività.

È inoltre necessario richiedere alla Camera di Commercio l’attestazione dei pa- rametri finanziari per poter avviare l’attività. Tali risorse non devono essere in- feriori all’importo annuale dell’assegno sociale (€ 5.818,93).

Attività che non richiedono l’iscrizione in albi o Registri

Se l’attività non è iscrivibile nel Registro delle Imprese, e le attività sono svin-

colate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall’iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non e’ indi- viduabile l’Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l’attesta- zione la documentazione di cui si necessita per poter richiedere il visto è:

un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un’impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di commit- tente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplo- matico-consolare italiana competente;

copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rila- sciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Territoriale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

copia dell’ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell’ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso.

Al fine di richiedere il visto inoltre, occorre dimostrare di avere a disposizione un idoneo alloggio, attraverso un contratto di proprietà, locazione o dichiara- zione di ospitalità, nonché di possedere una disponibilità economica in Italia sufficiente a garantire l‘ammontare delle risorse necessarie. Tale disponibilità deve essere di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.263,21 per il 2013) e può essere dimostrata attraverso una fideiussione bancaria, una dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società.

La suddetta documentazione deve essere presentata anche tramite proprio procuratore (con procura tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero) alla Questura competente per territorio la quale, qualora non sussistano cause ostative o ulteriori impedimenti, rilascia il nulla osta per il rilascio del visto. La domanda di nulla osta, da inoltrare alla Questura, dovrà essere corredata da tutta la documentazione inerente l’attività che si vuole svolgere in forma autonoma, compresi gli eventuali nulla osta, di- chiarazioni ed attestazioni rilasciati dalle Autorità competenti.

Ottenuto il nulla osta dalla Questura, si potrà procedere alla richiesta del visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana. La Rappresentanza, acquisiti anche i nulla osta dalle Autorità competenti provvederà al rilascio del visto. Ottenuto il visto, lo straniero potrà fare ingresso in Italia entro 180 giorni dal suo rilascio ed entro 8 giorni dall’ingresso dovrà richiedere il permesso di sog- giorno utilizzando gli appositi Kit.

141L’autorità diplomatica può rifiutarmi il visto?

Sì, il rilascio del visto è a discrezione dell’Autorità diplomatico-consolare. Il rifiuto deve essere scritto e motivato, ad eccezione dei casi di rifiuto per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.

142Una volta entrato in Italia con il mio visto per lavoro auto- nomo, che devo fare?

Devi ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, esattamente come un lavoratore dipendente, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul territorio.

143Con il permesso di soggiorno posso svolgere qualunque tipo di lavoro autonomo?

Sì, è consentita ogni attività non occasionale di lavoro autonomo a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o dell’Unione Europea. In ogni caso, lo straniero, deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio che deve intraprendere in Italia. Con il per- messo di soggiorno per lavoro autonomo il lavoratore può esercitare anche un’attività di lavoro subordinato e quindi può regolarmente essere assunto da un datore di lavoro, senza dover ricorrere alle quote d’ingresso disponibili.

144Che validità ha il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno ha una validità massima di 2 anni rinnovabili.

Costituzione e cessazione del rapporto di lavoro

145Quale è il contenuto del contratto di lavoro

Come lavoratore straniero, al momento dell’assunzione hai diritto a conoscere tutte le informazioni sulle condizioni di lavoro, che devono essere riportate su un documento scritto:

chi è il lavoratore;

chi è il datore di lavoro;

dove si svolge il lavoro;

quanto durerà il lavoro;

quanto durerà il periodo di prova;

qual è l’orario di lavoro;

inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore;

qual è la retribuzione;

qual è la durata delle ferie retribuite;

quali sono i termini entro cui si può interrompere il rapporto di lavoro.

ATTEnzIonE: In fase di selezione, il datore di lavoro non può rivolgerti do- mande su opinioni politiche e religiose, stato di gravidanza o sieropositività, stato civile o stato di famiglia (principio di non discriminazione).

CHIUDERE UN RAPPORTO DI LAVORO

146Come faccio a dimettermi dal lavoro?

Sempre rispettando il periodo di preavviso, devi presentare in forma scritta le tue dimissioni, tramite una lettera in 2 copie contenente, in genere:

i dati sulla società a cui è rivolta la lettera;

il luogo e la data;

la tua firma;

la firma del tuo interlocutore.

147Devo per forza rispettare il preavviso?

Il tempo di preavviso viene stabilito all’inizio del rapporto di lavoro, o è previsto dal contratto collettivo applicabile. Se non lo rispetti, dovrai pagare un’indennità corrispondente al valore della retribuzione relativa al periodo di preavviso.

148Il datore di lavoro può rifiutare il preavviso?

Sì, in questo caso puoi accettare il recesso immediato, con diritto all’indennità sostitutiva.

149In caso di inadempimento grave da parte del datore di lavoro (giusta causa) sono comunque obbligato a rispettare il preavviso? Nel caso in cui il datore di lavoro sia colpevole di gravi inadempienze, puoi interrompere il lavoro immediatamente, senza rispettare alcun preavviso, poi- ché esiste una giusta causa.

150Quando il licenziamento del lavoratore è possibile?

I requisiti sostanziali del licenziamento individuale, anche a seguito della Riforma del Mercato del lavoro, restano immutati. La regola generale che stabilisce i limiti alla facoltà di recesso del datore di lavoro è contenuta nella legge 604/1966, che all’art. 1 che dispone che “nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice civile o per giustificato mo- tivo”.

La Legge 92/2012 ha introdotto delle novità che riguardano tutti i datori di la- voro, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda:

viene stabilito in generale che la comunicazione al lavoratore di qualsiasi tipo di licenziamento deve contenere fin dall’inizio le motivazioni che hanno de- terminato la volontà di recedere.

il licenziamento deve essere impugnato, con qualunque atto scritto, anche ex- tragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza.

Al datore di lavoro viene concesso il diritto di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla sua comunicazione. In tal caso il rapporto di lavoro prosegue come se nulla fosse avvenuto e il lavoratore deve riprendere immediatamente servizio.

151Cosa si intende per licenziamento disciplinare?

Un licenziamento è disciplinare in tutti i casi in cui viene a suo mezzo sanzio- nata una inadempienza e/o una trasgressione del lavoratore ed implica, per tale

ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali di irrogazione sta- bilite dall’art. 7, L. n. 300/1970.

In particolare, il licenziamento disciplinare può essere intimato in presenza di una giusta causa (art. 2119 cod. civ.), vale a dire una condotta del lavoratore di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, o di un giustificato motivo soggettivo (art. 3, legge 604/1966), vale a dire un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. L’onere di provare l’effettiva sussistenza del fatto contestato (posto alla base del licenziamento disciplinare) ricade sul datore di lavoro.

152Cosa si intende per licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato da ragioni ine- renti l’organizzazione del lavoro dell’impresa. Costituisce pertanto giustificato motivo oggettivo la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività e, anche solo, il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore, senza che sia possibile la sua ricollocazione in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il livello di inquadramento.

Con la riforma del 2012, vengono inoltre ricondotte all’aerea del licenzia- mento per motivi oggettivi i casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto (ovvero il licenziamento intimato a un dipendente che si sia as- sentato dal lavoro per malattia per un periodo superiore a quello fissato dalla contrattazione collettiva per la conservazione del posto di lavoro) e del li- cenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

Prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è d’ob- bligo da parte del datore di lavoro richiedere l’attivazione di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione Territoriale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro.

Il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore.

La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla Commissione Territoriale di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.

Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui

sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappre- sentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della con- vocazione da parte della Direzione territoriale del lavoro.

In caso di esito positivo con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:

il lavoratore – ove ne abbia i requisiti – fruisce dell’indennità di disoccupa- zione a carico dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego;

può essere previsto il suo affidamento a un’agenzia per il lavoro al fine di favorirne la ricollocazione professionale.

In caso di esito negativo e, comunque, decorso il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

153Se lavoro presso un’azienda di piccole dimensioni e vengo li- cenziato ingiustamente, ho diritto ad un risarcimento?

Sì, nelle aziende di piccole dimensioni se il licenziamento è dichiarato illegit- timo, il datore di lavoro può scegliere tra il re-integro del lavoratore illegitti- mamente licenziato, entro 3 giorni, o il pagamento di un risarcimento da un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità.

Nell’ipotesi in cui il giudice dovesse con sentenza dichiarare la nullità (o l’inef- ficacia) del licenziamento, il lavoratore può ottenere:

il reintegro nel posto di lavoro o un’indennità di 15 mensilità in sostituzione del reintegro (senza versamento di contributi);

un risarcimento integrale delle mensilità perdute dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità e il ver- samento dei contributi per il medesimo periodo.

154Se lavoro presso un’azienda di grandi dimensioni e vengo li- cenziato ingiustamente, ho diritto ad un risarcimento?

La Legge 92/2012 ha modificato in maniera rilevante la disciplina dei licenzi- amenti e, in particolare, l’art. 7 della L. 604/1966 e l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori

Se il lavoratore presenta ricorso in giudizio e il licenziamento viene dichia- rato illegittimo, le tutele possono essere diverse a seconda della causa di ille- gittimità. In particolare:



in caso di assenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo del licen- ziamento: il lavoratore può ottenere un risarcimento da tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità;

in caso di mancanza dell’indicazione dei motivi a fondamento del licenzia- mento: il lavoratore può ottenere un risarcimento tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità;

se il fatto è manifestamente infondato: il lavoratore può ottenere la reintegra- zione nel posto di lavoro.

Servizi per l’Impiego

155Cosa sono i Servizi per l’Impiego e a cosa servono?

I Servizi per l’Impiego sono strutture pubbliche che sostituiscono i vecchi uffici di collocamento. Sono nati per favorire l’incontro tra domanda e offerta di la- voro, prevenire la disoccupazione e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro alle persone a rischio di disoccupazione.

156Come posso accedere a questi servizi?

Devi iscriverti al cosiddetto “elenco anagrafico”, i tuoi dati verranno raccolti in:

una scheda anagrafica, con i tuoi dati anagrafici completi e quelli della tua famiglia, il tuo titolo di studio e il tuo stato occupazionale;

una scheda professionale (il vecchio “libretto di lavoro”), con le informazioni sulle tue esperienze formative e professionali, sulla tua disponibilità e sulla certificazione delle tue competenze professionali.

LA RICERCA DI LAVORO

157Che cos’è lo “stato di disoccupazione”?

È la condizione della persona senza lavoro, che sia immediatamente disponibile a svolgere e/o a cercare un’attività lavorativa.

158Come posso ottenere lo stato di disoccupazione?

Devi presentarti al Servizio per l’Impiego della città in cui abiti, e rilasciare una dichiarazione (autocertificazione) che attesti:

le eventuali attività lavorative svolte in passato;

l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa.

159Se perdo il posto di lavoro o do le dimissioni, perdo anche l’iscrizione all’elenco anagrafico?

Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e perdi il lavoro, anche per dimissioni, mantieni l’iscrizione all’elenco anagrafico per la stessa durata del tuo permesso di soggiorno.

Anzi, in base al Testo Unico sull’immigrazione, hai comunque diritto di cercare un lavoro, come disoccupato, per un periodo non inferiore a 12 mesi (quindi anche dopo la scadenza del tuo permesso di soggiorno).

In tal caso ti viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione che ha una durata non inferiore ad un anno. La durata può anche essere supe- riore all’anno e pari alla durata della prestazione di sostegno al reddito (tratta- mento di disoccupazione es. indennità di mobilità) eventualmente percepite dal lavoratore straniero, Il lavoratore può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo dei familiari conviventi non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà, così come previsto dall’art. 29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.

160Ho un regolare permesso di soggiorno, e cerco lavoro. A chi posso rivolgermi per essere messo in contatto con le aziende che vogliono assumere personale?

La legge garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e alle loro famiglie lo stesso trattamento e gli stessi diritti dei lavoratori italiani. Come loro, quindi, puoi rivolgerti:

ai servizi pubblici per l’impiego (Centri per l’Impiego, Comuni, Università, Camere di Commercio);

oppure ai servizi privati per l’impiego (Agenzie per il Lavoro ed altri ope- ratori).

161Cosa sono i Centri per l’Impiego, dove si trovano e quali ser- vizi possono offrirmi?

I Centri per l’Impiego sono strutture pubbliche e si trovano in tutta Italia. Of-

frono servizi di diverso tipo:

accoglienza, informazione ed orientamento per chi cerca lavoro;

intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;

consulenza alle aziende.

162Dove posso trovare indirizzi e orari dei Centri per l’Impiego della mia regione?

Puoi rivolgerti alla sede della Provincia in cui risiedi, o consultare il suo sito Internet.

163Cosa sono le agenzie per il lavoro?

Le agenzie per il lavoro sono strutture private autorizzate, che si occupano di ricerca e selezione del personale, intermediazione tra domanda e offerta di la- voro, fornitura di manodopera alle aziende, ecc.

anagrafe

164Cos’è l’Anagrafe?

L’Anagrafe è un registro in cui sono contenuti i dati personali delle persone che abitano un Comune.

L’Ufficio Anagrafe si occupa delle pratiche necessarie a mantenere il registro aggiornato.

165Cosa si intende per “dimora”, “residenza”, “domicilio”?

La dimora (semplice dimora o dimora occasionale) è un luogo in cui una per- sona decide di restare provvisoriamente, in attesa di una sistemazione stabile, per un periodo di tempo limitato.

La residenza è il luogo dove una persona vive abitualmente e dove ha fatto ri- chiesta di iscrizione all’Anagrafe. Richiede la residenza chi immagina di restare a lungo sul territorio.

Il domicilio, invece, è il luogo in cui un individuo decide di stabilire la sede principale dei suoi affari ed interessi, cioè delle attività economiche, patrimo- niali, finanziarie, ecc..

166Posso iscrivermi all’Anagrafe?

Sì, se hai un permesso di soggiorno della durata superiore a tre mesi, anche in fase di rinnovo dello stesso, mostrando la ricevuta di richiesta del rinnovo, puoi rivolgerti all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

Lo straniero che abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigra- zione (SUI) il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del primo per- messo di soggiorno per motivi di lavoro, può richiedere l’iscrizione all’Anagrafe, dietro esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo SUI, della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presen- tazione della richiesta di permesso, nonché della domanda di rilascio del per- messo di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico. Anche lo straniero che abbia richiesto il permesso di soggiorno per motivi fa- miliari, nelle more del rilascio, può richiedere l’iscrizione anagrafica. A tal fine sarà sufficiente l’esibizione del visto d’ingresso, della ricevuta rilasciata dal- l’Ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

167Quando viene effettuata l’iscrizione anagrafica?

Alla nascita, nell’Anagrafe del Comune di residenza dei genitori o nel Comune dove è iscritta la madre, nel caso i genitori siano iscritti in anagrafi diverse;

Quando si cambia residenza da altro Comune o dall’estero, nell’Anagrafe del Comune dove si risiede.

L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla ve- rifica da parte dei competenti Uffici comunali, delle condizioni igienico-sani- tarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Il cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno superiore ai tre mesi, ha diritto all’iscrizione anagrafica presso il comune di residenza. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

168Cos’è la famiglia anagrafica?

La famiglia anagrafica è un gruppo di persone che vive nella stessa abitazione. Queste persone hanno legami come matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela oppure semplicemente affettivi.

169Quando e perché si viene cancellati dall’Anagrafe del Comune di residenza?

Quando si cambia il luogo di residenza, in un altro Comune o all’estero;

Quando non si rinnova la dimora abituale nel Comune;

Quando le autorità non riescono a trovare la persona presso la residenza di- chiarata;

In caso di morte.

ATTEnzIonE: Quando non si rinnova la dichiarazione di dimora abituale il cittadino straniero viene avvisato e invitato a provvedere entro 30 giorni.

170A cosa serve registrare la residenza presso il Comune?

Per ottenere il permesso di soggiorno o il suo rinnovo non è necessaria la resi- denza in Italia, essendo sufficiente indicare nella domanda il proprio domicilio abituale. La residenza non è neanche necessaria per l’iscrizione al Servizio Sa- nitario Nazionale, essendo sufficiente la sola dimora nel territorio dello Stato.

Solo l’acquisizione della residenza in Italia da però allo straniero alcuni diritti ulteriori, quali, in particolare, il diritto al rilascio della carta di identità, il diritto al rilascio o alla conversione della patente di guida, il diritto al rilascio del per- messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge), il diritto a richiedere la concessione della cittadinanza italiana (qualora ricorrano gli altri requisiti previsti dalla legge), il diritto a richiedere il ricongiungimento familiare.

171Un centro di accoglienza può diventare la mia “dimora abi- tuale”?

Quando uno straniero risiede presso un centro di accoglienza per almeno 3 mesi, il centro di accoglienza diventa la sua dimora abituale.

172È obbligatorio rinnovare l’iscrizione presso l’Anagrafe? Quando?

Sì, ogni volta che ti rinnovano il permesso di soggiorno, entro 60 giorni dal ri- lascio del nuovo permesso di soggiorno (o del nuovo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) l’iscrizione all’Anagrafe comunque non decade. L’ufficiale dell’Anagrafe ag- giornerà la tua scheda anagrafica, dandone comunicazione al Questore.

Viene disposta la cancellazione dalle liste della popolazione residente (con con- seguente interruzione del periodo richiesto, in alcuni casi, per l’acquisto della cittadinanza) in caso di mancanza di rinnovo della dichiarazione di dimora, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

173Quando devo comunicare alla Questura le variazioni di di- mora?

Per gli stranieri residenti, la variazione della dimora è comunicata dall’Ufficio Anagrafe alla Questura competente.

Gli stranieri che soggiornano regolarmente ma non hanno la residenza devono comunicare obbligatoriamente, entro 15 giorni, il cambiamento di dimora alla Questura.

Domanda di iscrizione anagrafica

174Cosa si intende per “domanda di iscrizione anagrafica” per gli stranieri?

È la domanda con cui un cittadino straniero richiede di essere inserito nel registro dell’Anagrafe. Se questa domanda viene accolta, il cittadino ottiene la residenza nella città scelta e può richiedere certificati utili per la permanenza in Italia.

179 Cosa si intende per cambio di residenza o di domicilio?

Per cambio di residenza si intende un trasferimento permanente della propria abitazione principale da un Comune ad un altro.

Per cambio di domicilio si intende il trasferimento da una casa ad un’altra, sempre all’interno dello stesso Comune.

180Posso presentare la richiesta di cambio di residenza/domicilio?

Solo se sei maggiorenne e hai un permesso di soggiorno valido.

181Come faccio a presentare la richiesta di cambio di residenza o domicilio?

La domanda per ottenere il cambio di residenza può essere presentata, all’Uf- ficio anagrafico del Comune dove intendi fissare la residenza, di persona, op- pure tramite una raccomandata, un fax o via e-mail agli indirizzi e con le modalità indicate sul sito internet del Comune.

182Come faccio a presentare la richiesta d’iscrizione all’Anagrafe o di cambio di residenza per tutta la mia famiglia?

Il modulo per effettuare le dichiarazioni anagrafiche deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del Comune dove intendi fissare la residenza (ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica). Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle per- sone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggio- renni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in ana-

grafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve alle- gare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di tra- duzione e legalizzazione dei documenti.

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali eser- cita la potestà o la tutela.

183Cosa devo fare se vado a vivere presso un’altra famiglia? Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggio- renne dia il consenso all’ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.

Il consenso può essere fornito:

adi persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio;

bcompilando l’apposito campo nel modello di dichiarazione anagrafica, al- legando una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità di chi ha pre- stato il consenso.

184Quali sono i tempi di registrazione e di cambio di residenza? La dichiarazione del cambio di residenza deve essere effettuata entro 20 giorni dall’effettivo trasferimento nella nuova abitazione.

Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero) e i cambi di abitazione (per chi è già risiede in un Comune italiano e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno dello stesso Co- mune) risultano effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio .La residenza anagrafica decorrerà dalla data di presentazione della richiesta.

Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato (tramite la polizia locale) e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventual- mente trasmessa dal Comune di emigrazione.

Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non sussistano le condizioni previste dalla legge relative sia all’effettivo luogo di dimora abituale, sia agli altri requisiti per l’iscri- zione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.In questo

caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della pratica di residenza.

Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effet- tuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende confermata”.

Nel caso di diniego di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al prefetto della Provincia di Roma nel termine di 30 ( trenta) giorni dalla comunicazione dell’Ufficiale di Anagrafe.

ATTEnzIonE: L’iscrizione nei registri della popolazione residente costitui- sce un diritto e un dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante: la circolare del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2013 ha chiarito che la mancanza dei requisiti igienico sanitari dell’immobile in cui si abita non impedisce di fissare la residenza in tale luogo.

La circolare ha sottolineato la necessità per i sindaci di tutta Italia di avere una linea univoca nell’interpretazione della norma sulla residenza anagrafica (legge del 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modifiche) e di non subor- dinare in ogni caso l’iscrizione anagrafica (residenza) all’esito delle verifiche igienico sanitarie sull’immobile.

185Quali sono i documenti da presentare?

I cittadini extracomunitari devono allegare alla domanda, oltre alla copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità, altri documenti che variano in base alla situazione del loro permesso di soggiorno, ovvero:

Per gli stranieri in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità:

copia del titolo di soggiorno in corso di validità.

Per gli stranieri in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo

copia del titolo di soggiorno scaduto

ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno.

Per gli stranieri in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato

copia del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione



ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno

domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato pre- sentata allo Sportello Unico.

Per gli stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiun- gimento familiare

ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso

fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

La registrazione dello stato civile (matrimonio, stato libero, divorzio,ecc.) e dei rapporti di parentela tra familiari sono certificabili solo con copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia

ATTEnzIonE: Gli individui domiciliati nella stessa abitazione sono automati- camente inseriti in uno stesso stato di famiglia. Se non esistono legami di parentela, si può richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.

186Quanto costano l’iscrizione e il cambio di residenza o do- micilio?

Sono gratuiti.

Servizi anagrafici

187Quali sono i servizi anagrafici e di stato civile cui hanno ac- cesso gli stranieri residenti?

Certificati di (se gli eventi sono registrati nel Comune):

nascita;

residenza;

storico anagrafico;

stato di famiglia;

esistenza in vita

ATTEnzIonE: Per usufruire dei servizi è necessario possedere il passaporto (o documento equivalente), il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; i dati in essi contenuti devono coincidere.

188Cos’è la Carta d’Identità?

La Carta d’Identità è un documento che attesta l’identità di una persona, valido 10 anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata è differenziata a seconda dell’età.

In particolare, la Carta d’Identità rilasciata ai minori di anni tre ha una validità di tre anni , mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i di- ciotto anni abbia una validità di cinque anni.

La validità della carta di identità si estende, rispetto alla scadenza prevista sul documento, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

La carta di identità va richiesta presso gli uffici competenti del Comune di re- sidenza.

Ai cittadini extraUe la Carta d’Identità viene rilasciata con la dicitura “non va- lida per l’espatrio”.

ATTEnzIonE: la Carta d’Identità rilasciata dal Comune non costituisce ti- tolo al soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.

189Quando posso fare la richiesta?

Per il rilascio: in qualunque momento.

Per il rinnovo: a partire da 180 giorni prima della sua scadenza.

190Dove posso fare la richiesta di rilascio/rinnovo e quali docu- menti devo presentare?

Devi presentarti di persona all’ufficio Carte d’Identità del Comune. Quando si fa la richiesta di Carta d’Identità si devono presentare:

tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, senza copricapo;

i cittadini dell’Unione Europea devono presentare un documento di ricono- scimento valido;

i cittadini stranieri devono presentare il passaporto ed il permesso di sog- giorno; se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il

permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).

È necessario acquistare alla cassa circoscrizionale un modulo di richiesta, che va compilato. Si devono poi pagare i diritti di segreteria.

191Posso avere un duplicato della Carta d’Identità?

I casi previsti per il rilascio del duplicato della propria Carta d’Identità, quando non è scaduta, sono:

furto;

smarrimento;

deterioramento.

192Quando posso utilizzare l’autocertificazione?

Alcuni documenti da presentare alle pubbliche Amministrazioni ed ai conces- sionari di pubblici servizi (Enel, Acea, Atac, Poste, ecc) possono essere sosti- tuiti dall’autocertificazione, cioè da una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, non autenticata e senza bolli. Un cittadino straniero, regolar- mente residente in Italia, può utilizzare l’autocertificazione per certificare:

stati e qualità personali, detenuti o attestabili da parte della Pubblica Ammi- nistrazione;

fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ad eccezione di speciali disposizioni di legge.

193Cos’è la legalizzazione?

La legalizzazione è un atto con cui l’Autorità Consolare Italiana conferisce va- lidità ad un documento formato e rilasciato dalle Autorità estere.

194Cos’è l’autenticazione?

E’ una traduzione – con timbro – che deve essere validata dal Tribunale Civile e che va allegata in caso di documenti scritti in lingua straniera, all’originale o alla copia.

195Cosa devo fare se desidero contrarre matrimonio?

I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio in Italia, sia con il rito civile italiano sia con il rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.

Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, come anche per i cittadini italiani, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblica- zioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagra- fica. La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi. Prima della pubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficiale di stato civile.

196Quali sono i documenti da presentare?

Il nulla osta, rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia - in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana com- petente - oppure dall’Autorità competente del proprio Paese - in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero;

il passaporto o documento di identità personale;

l’atto di nascita, rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il nulla osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e ma- ternità.

ATTEnzIonE: Al momento del giuramento, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documenti validi (se stranieri con permesso di sog- giorno).

Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa alla resi- denza è rilasciata dall’ufficio del Comune in cui è residente.

ALTRI UFFICI DI SERVIZIO DEL COMUNE

197Cosa sono i servizi sociali e a cosa servono?

In ogni Comune c’è un ufficio Servizi Sociali. Possono rivolgersi a questo uf- ficio tutti i residenti nel Comune, italiani e stranieri. Gli assistenti sociali aiu- tano le persone che trovano difficoltà e offrono informazioni utili su:

assistenza domiciliare agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;

sostegno economico alla famiglia e alla persona;

assistenza per l’alloggio;

inserimento dei minori in strutture residenziali;



adozione nazionale e internazionale;

contrassegni parcheggio per le persone disabili;

tariffe agevolate per il trasporto pubblico;

autorizzazione mensa sociale e/o accoglienza notturna, ecc.

198Cosa sono i servizi educativi?

In ogni Comune c’è un ufficio di Servizi Educativi che offre informazioni sui seguenti servizi:

servizi di ristorazione (mensa) a scuola e trasporto scolastico;

centri ricreativi estivi, invernali e nelle scuole;

certificazioni di frequenza al nido e alle scuole d’infanzia comunali;

iscrizioni agli asili nido;

iscrizione scuola dell’infanzia, ecc.

199Cosa sono i servizi culturali, sportivi e del tempo libero?

In ogni Comune c’è un ufficio di Servizio Cultura, Sport e del Tempo libero che si occupa di promuovere, organizzare e realizzare iniziative culturali e sportive di ambito municipale. Offre informazioni sui seguenti servizi:

biblioteche;

gestione spazi e locali;

centri sportivi dei Municipi;

centri ricreativi estivi;

iscrizioni agli Albi delle Associazioni Culturali, Sportive ed Onlus, ecc.

alloggio

Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L’alloggio può essere ottenuto grazie all’ospitalità di qualcuno oppure affit- tando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.

200Sono ospitato da familiari/amici, ho degli obblighi?

Non tu, ma chi ti ospita. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stra- nieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicu- rezza (con una dichiarazione di ospitalità) nei seguenti casi:

•quando si dà in affitto o in comodato un’immobile o parte di esso;

•quando si cede in proprietà un’immobile, con dati anagrafici del cedente e dell’acquirente;

•quando si cede anche parzialmente, ai fini dell’alloggio, un immobile che si trova nel territorio dello Stato Italiano.

201L’obbligo riguarda tutti i cittadini/enti?

Sì, ad eccezione del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico o consolare, ogni cittadino o associazione, privata o pubblica, deve fornire comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza (PS), anche se le persone straniere ospitate sono parenti o affini.

202In che modo si deve dare la comunicazione?

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di PS locali compe- tenti. Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa)

.

ATTEnzIonE: La legge n. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell’alloggio, me- diante la comunicazione obbligatoria di assunzione

203A chi va inviata?

•Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;

da istituto ad istituto, definito SPREAD;

qual è la rata da pagare e il piano di rimborso (la frequenza con cui si versano i pagamenti); la rata da pagare deve essere sostenibile rispetto al livello di reddito del richiedente;

a quanto ammontano le penali di anticipata estinzione del mutuo prima del termine.

204Chi redige i contratti relativi al mutuo e alla casa?

Sia il contratto di compravendita della casa sia il contratto per l’erogazione del mutuo devono essere redatti e registrati da un notaio.

205Quali imposte e spese devo affrontare al momento dell’acqui- sto di una casa?

Imposta di registro (a condizioni agevolate per l’acquisto della prima casa);

se si acquista un immobile da un’impresa anche l’Imposta sul Valore Ag- giunto (IVA);

imposta ipotecaria;

imposta catastale;

spese notarili relative ai due contratti di compravendita e di erogazione del mutuo.

206Quali spese devo affrontare come proprietario o inquilino di una casa?

Devi pagare le bollette relative alle utenze (gas, elettricità, acqua, riscalda- mento, telefono se istallato, eventuali spese condominiali) che sono mensili o bimestrali, la tassa sulla raccolta dei rifiuti che deve essere pagata una o due volte l’anno, l’IMU o altra imposta sulla proprietà di beni immobili.

prie esigenze di alloggio e sussistenza, con lo scopo di favorire il loro inseri- mento sociale nel più breve tempo possibile.

218Posso accedere ai Centri di Accoglienza?

Solo se sei uno straniero con regolare permesso di soggiorno per lavoro, fami- glia e attesa occupazione, ma non hai la possibilità di trovare da solo una casa.

219Chi non ha diritto di accedere nei Centri di Accoglienza?

Gli stranieri privi di permesso di soggiorno ossia irregolari, salvo situazioni di particolare emergenza (stabilite dal sindaco);

gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per turismo, studio, affari, cure mediche ed altre tipologie di breve durata.

220L’alloggio presso i Centri di Accoglienza è gratuito?

Può essere gratuito o subordinato al pagamento di un affitto.

221Ho degli obblighi quando sono ospitato in un centro di acco- glienza?

Sì, va rispettato il regolamento del centro.

Centri di Accoglienza

217. Cosa sono i Centri di Accoglienza?

Sono strutture che, nei limiti dei posti disponibili, garantiscono una serie di servizi socio assistenziali e forniscono alloggio temporaneo agli stranieri che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle pro-

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E COOPERATIVE EDILIZIE

222Cos’è l’Edilizia Residenziale Pubblica?

Si tratta di case costruite con finanziamenti pubblici appartenenti quindi ad enti pubblici, destinate ad abitazione.

Chi può accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica? Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una re- golare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di ac- cedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali even- tualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. (ex art. 40 d.lgs. 286/1998.)

223Come si accede agli alloggi di edilizia residenziale?

Coloro che vogliono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (co- siddette case popolari) devono presentare domanda al Comune di residenza su apposito modulo disponibile presso il Comune, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli alloggi vengono assegnati sulla base di una graduatoria pubblica, redatta in base alla situazione economica, familiare e abitativa delle persone/famiglie che hanno presentato la domanda. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il pubblico del tuo Comune di residenza.

224Cos’è la cooperativa edilizia?

La cooperativa edilizia è un ente che ha come finalità la costruzione o l’acquisto di abitazioni destinate ai soci che ne fanno parte. I soci devono avere determinati requisiti (residenza nel Comune, reddito basso, non titolarità di altre proprietà, ecc.).

L’acquisto di una casa in cooperativa ha generalmente condizioni vantaggiose perché le cooperative usufruiscono di agevolazioni fiscali e creditizie.

225Posso aderire ad una cooperativa edilizia?

Sì, i cittadini stranieri possono aderire ad una cooperativa edilizia.

sanità

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Il Servizio Sanitario Nazionale è l’insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri.

Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all’assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L’assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti.

226Dove viene fatta l’iscrizione?

L’iscrizione viene fatta presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui si ha la residenza oppure (se non si ha residenza) il domicilio.

227Cos’è l’Azienda Sanitaria Locale (ASL)?

L’Azienda Sanitaria Locale è il complesso di ospedali, ambulatori, consultori e uffici che, in un contesto territoriale, provvede alla salute della popolazione. Presso le ASL si richiede l’iscrizione al SSN e si sceglie il proprio medico di base.

228Posso iscrivermi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)? L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per i cittadini stra- nieri titolari di:

•permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

•permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

•permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

•permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione;

•permesso di soggiorno per motivi di famiglia;

•permesso di soggiorno per motivi di asilo politico;

•permesso di soggiorno per motivi umanitari;

•permesso di soggiorno per motivi di attesa di adozione;

•permesso di soggiorno per motivi di affidamento;

•permesso di soggiorno per motivi di acquisto della cittadinanza.

Gli stranieri che sono in attesa del rinnovo o del rilascio del permesso di soggiorno non perdono il diritto all’assistenza sanitaria, e se non iscritti si possono iscrivere. Il diritto spetta anche ai familiari quando sono a carico.

Per saperne di più consulta l’Accordo Stato-Regioni contenente “indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla po- polazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”.

ATTEnzIonE: Gli stranieri che entrano in Italia per motivi di cure non pos- sono iscriversi al SSN e devono provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate;

Gli stranieri rifugiati politici e apolidi e i loro coniugi, sono equiparati ai citta- dini italiani se provvisti del permesso di soggiorno per asilo politico in corso di validità.

Ai figli minori di stranieri iscritti al SSN è assicurato, fin dal momento della nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

I cittadini stranieri che hanno un permesso per motivi di studio, per motivi di religione e gli stranieri alla pari possono fare l’iscrizione Volontaria al SSN per sè e per i familiari conviventi, oppure possono fare un’assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità (la polizza assicurativa deve valere in tutta Italia, anche per i familiari a carico).

229Quando non ci si può iscrivere al Servizio Sanitario Nazio- nale?

Non possono iscriversi gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per periodi inferiori ai tre mesi (visto per turismo, visita, affari, ecc..) e gli stranieri irregolarmente presenti.

230Quali sono i documenti che devo presentare per iscrivermi al Servizio Sanitario Nazionale?

In generale i documenti da presentare sono:

permesso di soggiorno valido; se il permesso di soggiorno è in fase di rin- novo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).

dichiarazione sostitutiva per residenza e stato di famiglia (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno);

codice fiscale;

dichiarazione con cui ci si impegna a comunicare variazioni del proprio status.

Inoltre, possono essere richiesti documenti specifici che variano a seconda della tipologia del permesso posseduto. Per un elenco dettagliato dei documenti ri- chiesti si rimanda all’Accordo Stato-Regioni contenente “indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”.

231Quanto tempo vale l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno.

232Quando cessa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale cessa:

se scade il permesso di soggiorno, a meno che non si esibisca la richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato;

se il permesso di soggiorno è revocato o annullato, a meno che non si possa dimostrare il ricorso;

in caso di espulsione;

nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza dello straniero alle categorie obbligatoriamente iscritte al SSN (ad esempio: conversione del permesso di soggiorno in un permesso diverso per il quale non si prevede l’iscrizione obbligatoria al SSN; cessazione dell’attività lavorativa o del- l’iscrizione nei Centri per l’Impiego per lo straniero che non è titolare di un permesso di soggiorno che rende obbligatoria l’iscrizione al SSN).

233Quali sono i documenti e i servizi socio-sanitari di cui bene- ficiano gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale?

Tessera sanitaria;

scelta del medico di famiglia e del pediatra per i bambini;

visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche;

visite mediche a domicilio;

ricovero in ospedale;

vaccinazioni;

esami del sangue, radiografie, ecografie, ecc.;

prescrizione di farmaci;

prestazioni di carattere certificativo e medico-legale;

assistenza per riabilitazione, protesi, ecc.

ATTEnzIonE: Esistono delle prestazioni che vengono garantite anche se non si è iscritti al SSN. Sono assicurate: le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortu- nio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della sa- lute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

cure della gravidanza e della maternità;

cure dei minori;

vaccini;

interventi di profilassi internazionale;

la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza

Tessera sanitaria

234Cos’è la tessera sanitaria?

E’ il documento rilasciato dalla ASL che dimostra l’iscrizione al SSN. È indi- spensabile per ottenere le prestazioni sanitarie e per accedere ai servizi. La Tes- sera Sanitaria contiene:

i dati anagrafici dell’assistito ed il Codice Fiscale in chiaro;

la data di scadenza valida ai soli fini dell’assistenza sanitaria;

un’area libera per eventuali dati sanitari regionali più tre caratteri ‘braille’ per i non vedenti;

il Codice Fiscale in formato ‘codice a barre’ (barcode) e banda magnetica.

235Che cosa si deve fare in caso di smarrimento della tessera sanitaria?

Si deve denunciare lo smarrimento alle autorità competenti e richiedere un du- plicato presso la ASL di appartenenza.

Servizi del Servizio Sanitario Nazionale

236Chi è il medico di base (o di famiglia)?

E’ il professionista che assicura le cure di medicina generica:

visita i pazienti nel proprio studio o nel domicilio del malato quando le con- dizioni di salute del paziente non gli consentono di recarsi dal medico;

prescrive farmaci, le analisi e le visite specialistiche;

propone il ricovero in ospedale se necessario;

rilascia certificati.

237Chi è il pediatra di base?

È il medico che segue i bambini, li visita periodicamente, controlla la loro cre- scita, prescrive i farmaci, le analisi e le visite specialistiche, propone il ricovero in ospedale se necessario, eroga certificati.

238Come si sceglie il medico di famiglia e il pediatra?

L’iscritto al SSN può scegliere il medico di famiglia ed il pediatra per i bambini da 0 a 14 anni i quali hanno diritto ad avere gratuitamente un medico specialista pediatra.

Presso l’ufficio che rilascia la tessera sanitaria si può consultare un elenco di medici disponibili. Il nome del medico di famiglia viene riportato sul proprio libretto sanitario.

239I certificati rilasciati dal medico di famiglia e dal pediatra sono gratuiti?

È gratuito il:

certificato per l’astensione dal lavoro del genitore in caso di malattia del figlio;

certificato per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito sco- lastico;

certificato di malattia e infortunio o altro motivo di incapacità temporanea al lavoro.

Non è gratuito il:

certificato agonistico sportivo;

certificato per uso assicurativo;

certificato per la domanda di invalidità.

140 ...................................................................................www.integrazionemigranti.gov.it Immigrazione come, dove, quando 141

240Posso revocare o sostituire il medico di famiglia in qualsiasi momento?

Sì, compilando un apposito modulo; contemporaneamente si deve indicare la scelta di un nuovo medico.

241Come si fanno le visite specialistiche?

Per fare una visita specialistica occorre la richiesta del medico di famiglia. Con la richiesta del medico e la tessera sanitaria si va all’ufficio prenotazioni della ASL per prenotare la prestazione sanitaria. Alcune ASL hanno un si- stema telefonico per la prenotazione delle prestazioni sanitarie. Le presta- zioni si possono effettuare anche presso ambulatori e laboratori privati convenzionati.

242Le visite specialistiche sono gratuite?

Per le visite specialistiche, gli esami di laboratorio e l’acquisto di medicinali si è tenuti a pagare una quota prestabilita dal Governo, il ticket.

Non pagano il ticket sui farmaci:

gli invalidi civili al 100%, gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, i ciechi ed i sordomuti;

le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

i pazienti sottoposti a terapie dolorose;

i titolari di pensione sociale;

i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni.

Per le prestazioni specialistiche, sono esenti dal ticket:

i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico;

i disoccupati, i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni;

gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 o con assegno di accompa- gnamento;

gli infortunati sul lavoro e tutte le categorie di cittadini esenti per patologia o condizioni individuate da leggi speciali.

Alcune prestazioni mediche non sono soggette al pagamento del ticket, anche se il cittadino non rientra in una delle categorie sopra elencate. Queste sono:

prestazioni per la diagnosi precoce dei tumori (mammografie, paptest, ecc.);

prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, quali ad esempio analisi, ecografie, ecc.;



prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, vaccinazioni non obbligatorie per i bambini fino a 14 anni.

243Come posso ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket? Presentando domanda alla ASL corredata della certificazione del medico spe- cialista od ospedaliero, della tessera sanitaria e del Codice Fiscale. La ASL rila- scia un tesserino che dà diritto alla multiprescrizione fino a un massimo di 6 pezzi del medicinale richiesto dalla patologia. La durata dell’esenzione può essere permanente o limitata, secondo i tipi di malattia e/o le normative regionali. Even- tuali scadenze degli attestati di esenzione sono indicate sui relativi certificati.

ATTEnzIonE: la normativa sulle esenzioni può subire delle variazioni. Per ottenere maggiori informazioni sul sistema di esenzione vigente e sulla docu- mentazione da presentare, ci si può rivolgere al medico di famiglia o al pediatra di libera scelta.

244Cosa sono i servizi di emergenza?

Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di pe- ricolo per la vita) è possibile recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale o ri- chiedere l’intervento medico telefonando al numero gratuito 118 in funzione 24 ore su 24.

245L’assistenza ospedaliera è gratuita?

Le prestazioni ospedaliere sono gratuite per tutti gli iscritti al Servizio Sani- tario Nazionale.

La legge finanziaria 2006 ha previsto a partire dal 1° gennaio 2007 un ticket sugli interventi al pronto soccorso non classificati come urgenti (“codice bianco”).

246Che cosa è la guardia medica?

È un servizio di assistenza medica immediata a domicilio, totalmente gratuito per i residenti nella regione, che può essere chiamato a qualsiasi ora nei casi di grave necessità.

I cittadini residenti in altre regioni devono, invece, pagare la tariffa prevista per le visite occasionali.

247L’assistenza infermieristica è coperta dal SSN?

Attualmente questo tipo di assistenza non è coperta dal Servizio Sanitario Na- zionale. Nei casi di necessità può però essere fornita, a domicilio, su segnala- zione del servizio sociale del Comune agli organi sanitari.

248Gli accertamenti e i trattamenti sanitari possono essere im- posti?

No, a parte nei casi previsti dalla legge (Trattamenti Sanitari Obbligatori) sem- pre nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili. Questi interventi sono disposti con provvedimento del Sindaco, su proposta di un medico, con- validata da un medico della struttura sanitaria competente. Dopo 48 ore dal ri- covero l’iniziativa deve essere comunicata al Giudice tutelare competente.

249È possibile opporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio? Chi ne è sottoposto, o chi ne abbia interesse, può presentare al Tribunale ricorso contro il provvedimento di ricovero convalidato dal Giudice tutelare.

250Che cosa avviene se il cittadino sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio è straniero o apolide?

Il provvedimento di ricovero deve essere comunicato al Ministero dell’Interno e al consolato del Paese di appartenenza del ricoverato. La comunicazione av- viene tramite il Prefetto.

251Cosa sono i consultori familiari?

Sono servizi socio-sanitari territoriali, pubblici o privati, che tutelano la salute fisica e psichica della donna, del bambino, dell’adolescente, della coppia e della famiglia. Tutti i servizi del consultorio sono gratuiti e vi si accede per ap- puntamento. Il servizio è aperto anche agli stranieri.

Nel consultorio familiare operano figure professionali sia con competenze psi- cologiche e sociali - psicologi, assistenti sociali, sociologi, mediatori culturali

- sia con competenze sanitarie - pediatri, ginecologi, ostetriche, infermieri, as- sistenti sanitarie.

Ci si può rivolgere al consultorio familiare per i seguenti servizi:

consulenze e visite sulla contraccezione;

essere seguite durante la gravidanza;



corsi di preparazione alla nascita;

consulenze, visite e certificati per l’interruzione volontaria della gravidanza;

controlli ginecologici periodici;

prevenzione dei tumori femminili;

consulenza e assistenza durante la menopausa;

assistenza pediatrica;

vaccinazioni obbligatorie (e raccomandate);

consulenze su problemi sociali e psicologici.

252Dove si trova l’indirizzo dei Consultori familiari?

Sull’elenco telefonico, alla voce «Aziende sanitarie locali» per quanto riguarda i Consultori pubblici e alla voce «Consultori» per quelli non pubblici o sui siti istituzionali e non specialistici.

253Esistono altri servizi socio-sanitari territoriali?

Si, le Unità territoriali di riabilitazione (UTR) e i Centri di igiene mentale (CIM).

254Quando e quali vaccinazioni sono obbligatorie?

Le vaccinazioni obbligatorie variano da regione a regione. In generale, per i bambini in Italia sono obbligatorie le vaccinazioni contro il tetano, la difterite, la poliomelite, e l’epatite B. Sono invece consigliate, ma non obbligatorie, le vaccinazioni contro il morbillo, la pertosse e, solo per le bambine, contro la rosolia. Per gli adulti sono consigliate le vaccinazioni contro il tetano e l’epatite virale di tipo B.

255Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite?

Si.

256Dove mi può essere richiesto il certificato delle vaccinazioni?

All’iscrizione nella scuola primaria;

All’iscrizione nella scuola materna,

All’iscrizione nel nido d’infanzia,

All’iscrizione nei soggiorni estivi, per svolgere attività sportiva agonistica, ecc.

257Chi può iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Na- zionale?

I cittadini stranieri per i quali non è obbligatoria l’iscrizione al SSN, devono comunque assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità. Pos- sono adempiere a questo obbligo:

mediante la stipulazione di una polizza assicurativa con un istituto assicura- tivo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale;

mediante l’iscrizione volontaria al SSN dietro pagamento di un contributo annuo nei casi previsti.

Hanno diritto all’iscrizione volontaria al SSN (pagando un contributo annuale):

studenti;

persone alla pari ai sensi dell’Accordo europeo di Strasburgo del 24 novembre 1969 (ratificato con legge 18 maggio 1973 n. 304);

religiosi;

titolari di permesso per residenza elettiva che non svolgono alcuna attività lavorativa;

stranieri accreditati in Italia e che lavorano in Ambasciata;

altre categorie che possono essere individuate, per esclusione, fra coloro che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria.

258Quali sono i documenti da presentare per iscriversi volonta- riamente al Servizio Sanitario Nazionale?

Permesso di soggiorno valido; se il permesso di soggiorno è in fase di rin- novo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).

dichiarazione sostitutiva per residenza ed eventuale stato di famiglia (o di- chiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno);

Codice Fiscale;

ricevuta del bollettino di pagamento. Dovranno produrre una certificazione ulteriore:

gli studenti (autocertificazione d’iscrizione al corso di studio);

gli stranieri collocati alla pari (dichiarazione di status di straniero collocato alla pari).

259Ho diritti se non ho un permesso di soggiorno valido?

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e/o al sog- giorno perché sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno

scaduto da oltre 60 giorni, sono assicurate presso le strutture pubbliche ed ac- creditate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio e gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Questi ultimi includono:

gli interventi per la tutela sociale della gravidanza e della maternità;

le vaccinazioni;

gli interventi di profilassi internazionale;

la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive;

le attività finalizzate alla tutela della salute mentale.

Straniero Temporaneamente Presente (STP)

Ai cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano viene asse- gnato, all’atto della richiesta di cure oppure su richiesta esplicita, un codice di identificazione, chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente), va- lido per 6 mesi e rinnovabile.

L’accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolar- mente presente in Italia non comporta la segnalazione alle autorità di polizia, tranne nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria per legge.

260Posso accedere a prestazioni sanitarie se non ho danaro per pagare il ticket?

Se il cittadino straniero non dispone di sufficiente danaro, pagherà solo una parte del ticket (quota di partecipazione).

Il cittadino straniero totalmente sprovvisto di danaro (situazione di indigenza) può essere esonerato dal pagamento della quota di partecipazione al ticket, sot- toscrivendo la “dichiarazione di indigenza”, valida 6 mesi.

261A quali prestazioni ho diritto, anche se non ho danaro per pa- gare il ticket? Così come è previsto per i cittadini italiani, anche lo straniero presente irregolarmente in condizione di indigenza è esonerato dal pagamento del ticket in questi casi:

prestazioni sanitarie di primo livello;

urgenze;

stato di gravidanza;

patologie esenti;

in ragione dell’età o di gravi stati invalidanti.

istruzione

In Italia esiste il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione che inizia a 6 anni. Il sistema nazionale di istruzione è rappresentato dalle scuole pubbliche e private. La scuola dell’obbligo è strutturata in due cicli di studio: il primo è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Il secondo ciclo, comprende il sistema dei licei e quello dell’istruzione e della formazione profes- sionale. Tutti i percorsi del secondo ciclo permettono di accedere all’Università.

Asilo nido o nido d’infanzia

262Da che età posso iscrivere i miei figli all’asilo nido o nido d’in- fanzia?

L’asilo nido è aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa fra i 3 mesi compiuti ed i 3 anni.

263Quanto dura l’asilo nido?

3 anni.

264Da chi è gestito l’asilo nido?

Dai Comuni o da privati.

265Come faccio ad iscrivere i miei figli all’asilo nido comunale? Devi presentare domanda di ammissione nei periodi e nelle sedi stabilite dal Comune. Nella domanda puoi indicare uno o più asili nido in ordine di prefe- renza, in base al luogo di residenza o lavoro. Alla domanda verrà assegnato un punteggio diverso a seconda della condizione lavorativa dei genitori, della pre- senza di altri figli a carico e di eventuali problemi sociali e sanitari. Viene quindi definita una graduatoria degli ammessi. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al tuo Comune di residenza, in quanto le condizioni di accesso va- riano in ragione della disciplina comunale di riferimento.

266Quanto costa l’iscrizione all’asilo nido?

Le rette del nido comunale sono differenziate per categorie e fasce di reddito. La retta del nido privato è stabilita autonomamente da ogni struttura.

A partire dall’anno scolastico 2007/2008 è stato istituito un nuovo servizio de- dicato ai bambini di due anni:le Sezioni Primavera. Sono sezioni di nido aggre-

gate a scuole dell’infanzia private paritarie e rivolte a bambini dai 24 ai 36 mesi, autorizzate al funzionamento. Per accedervi occorre rivolgersi direttamente al gestore della scuola.

Scuola materna o scuola dell’infanzia

267Da che età posso iscrivere i miei figli alla scuola dell’infan- zia?

Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

268Quanto dura la scuola dell’infanzia?

3 anni.

269Da chi è gestita la scuola dell’infanzia?

Dai Comuni, dallo Stato o da privati.

270Dove posso iscrivere i miei figli alla scuola d’infanzia? Presso il Dipartimento dei Servizi Scolastici del tuo Comune di appartenenza per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale; presso la segreteria della scuola di interesse, negli altri casi. Nella scuola pubblica l’iscrizione avviene in base ad una graduatoria.

271Quanto costa l’iscrizione alla scuola dell’infanzia?

Le spese di iscrizione delle scuole comunali sono differenziate per categorie e fasce di reddito. Le rette delle scuole private sono stabilite autonomamente da ogni istituto.

Primo ciclo

LA SCUOLA PRIMARIA

272Da che età posso iscrivere i miei figli alla scuola primaria? Per la prima classe, l’iscrizione è obbligatoria a 6 anni, facoltativa a 5 anni e mezzo (possono iscriversi le bambine ed i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento).

ATTEnzIonE: la normativa che riguarda l’iscrizione facoltativa alla scuola primaria a 5 anni e mezzo potrebbe subire delle variazioni in futuro. Per infor- mazioni sugli aggiornamenti rivolgiti direttamente alla scuola che hai scelto.

273Quanto dura la scuola primaria?

5 anni.

274Dove devo rivolgermi per maggiori informazioni?

Presso la Direzione Didattica della scuola competente per territorio o presso il tuo Comune di residenza, nel caso di scuola statale, o presso le scuole private.

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

275Che cos’è?

E’ un percorso formativo successivo alla scuola primaria

276Quanto dura?

3 anni.

277Dove devo rivolgermi per maggiori informazioni?

Presso la Direzione didattica della scuola competente per territorio o presso il Comune di residenza, nel caso di scuola statale, o presso le scuole private.

Secondo ciclo

278Che cos’è il secondo ciclo?

Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dell’istruzione-formazione professionale. Tutti i percorsi permettono di accedere all’Università.

ATTEnzIonE: a partire dall’anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione, un provvedimento che riduce la fram- mentazione degli indirizzi nei licei e rimodula l’istruzione tecnica e professio- nale. Si tratta di una riforma importante, caratterizzata dal riordino del secondo grado dell’istruzione secondaria, con conseguente introduzione di novità or- dinamentali importanti per la scelta dei percorsi di studio. Qualsiasi informa- zione è reperibile sul sito www.pubblica.istruzione.it.

279È possibile passare da un percorso all’altro?

Sì, ed è anche possibile cambiare indirizzo all’interno dello stesso percorso, attraverso le iniziative didattiche offerte dalla scuola; a partire dai 15 anni, in- fatti, sono previste diverse modalità di apprendimento:

studio a tempo pieno;

alternanza scuola-lavoro con stage presso realtà culturali, sociali e produttive

anche all’estero;

apprendistato.

I LICEI

280Quanti tipi di licei esistono in Italia?

Artistico (articolato in sei indirizzi), Classico, delle Scienze umane e opzione economico-sociale, Linguistico, Musicale e coreutico, Scientifico e opzione scienze applicate. I licei sono suddivisi in 2 bienni, più un quinto anno per l’ap- profondimento disciplinare e l’orientamento agli studi superiori.

281Quanto dura la frequenza dei licei?

5 anni.

282Alla fine del liceo, devo sostenere un esame?

Sì, l’esame di stato alla fine del quinto anno. Serve per l’iscrizione all’univer- sità e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

283Istruzione tecnica e istruzione professionale

L’istruzione tecnica dura 5 anni e risponde a precise esigenze della realtà pro- duttiva italiana, in particolare nel campo del commercio, del turismo, dell’in- dustria, dei trasporti, delle costruzioni, dell’agraria e delle attività a carattere sociale (rivolte alle persone). Vi sono molti indirizzi e livelli di specializza- zione. i principali sono: Ragioniere e perito commerciale; perito industriale; perito agrario; geometra; perito per il turismo.

L’istruzione professionale dura 5 anni, ma prevede la possibilità di conseguire la qualifica professionale dopo i primi tre anni.

Entrambi i canali si concludono con un esame di Stato e consentono l’ac- cesso a tutta la formazione terziaria (università, Alta Formazione Artistica,

Musicale e Coreutica - AFAM, sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP)

284Che cos’è?

Si tratta di percorsi si studi di durata triennale e quadriennale che permettono di conseguire delle qualifiche professionali, riconosciute a livello nazionale ed europeo e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

285E dopo, posso iscrivermi all’Università?

Sì, se hai conseguito una qualifica almeno quadriennale e frequentato un quinto anno di preparazione all’esame di stato, necessario per iscriverti all’Università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il diploma quadriennale conseguito al termine del percorso di istruzione e for- mazione professionale dà anche diritto ad accedere all’istruzione e formazione tecnica superiore (vedi oltre).

UNIVERSITÀ

286Come è organizzata l’Università?

Il sistema d’istruzione universitaria è articolato su due livelli e prevede per ogni facoltà:

un primo livello di durata triennale (Laurea)

un secondo livello di durata biennale (Laurea Specialistica)

287Chi può iscriversi all’Università?

Chi è in possesso di diploma liceale o qualifica professionale può iscriversi (immatricolarsi) all’Università per conseguire una laurea.

288Come posso accedere all’Università?

L’accesso alle Università italiane è consentito ai:

cittadini comunitari ovunque residenti o ai cittadini extracomunitari residenti

in Italia, equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’immatricolazione;

cittadini stranieri presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;

cittadini stranieri residenti all’estero in possesso di un visto per motivi di studio.

Quali sono i titoli di studio validi per l’accesso all’Università? Quelli conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni. Se il periodo di studi che hai frequentato fuori dall’Italia è di durata inferiore a 12 anni, do- vrai presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche una cer- tificazione rilasciata dall’Università da cui provieni che attesti il superamento di tutti gli esami previsti:

per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico di 11 anni;

per i primi 2 anni accademici, nel caso di sistema scolastico di 10 anni.

289Dove e quando devo presentare la domanda di iscrizione? La domanda di iscrizione va presentata agli sportelli della Segreteria Studenti con Titolo Straniero, nei termini previsti (luglio-settembre).

290Quali documenti devo presentare per l’iscrizione?

Il tuo titolo di studio, validato dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente.

291Quanti sono i posti disponibili nelle Università per gli studenti stranieri residenti all’estero?

Il Decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 ha eliminato le quote per studenti stranieri nelle Università, fatto salvo il rispetto delle procedure di accesso per le facoltà a numero chiuso

292Ho un diploma di lingua italiana, costituisce titolo preferen- ziale per l’accesso all’Università?

Sì, a discrezione degli Atenei, possono costituire titolo preferenziale:

il diploma di lingua e cultura italiana conseguito presso le Università per stra- nieri di Perugia e di Siena;



il certificato di competenza in lingua italiana rilasciato dalla III Università degli Studi di Roma, o dall’Università per Stranieri di Perugia e di Siena;

i certificati di competenza in lingua italiana rilasciati all’estero.

293Sono uno studente universitario. A che condizioni posso otte- nere il rinnovo del mio permesso di soggiorno per motivi di studio? Il visto ed il permesso di soggiorno per motivi di studio vengono rinnovati agli studenti che:

abbiano superato una verifica di profitto nel primo anno di corso e negli anni successivi almeno due verifiche.

documentino di aver avuto gravi motivi di salute, nel qual caso per il rinnovo del permesso di soggiorno è sufficiente una sola verifica di profitto.

I rinnovi non possono comunque essere rilasciati per più di 3 anni oltre la du- rata legale del corso di studio.

ATTEnzIonE: La legge n. 128 del 28 novembre 2013, ha modificato la du- rata dei permessi di soggiorno per motivi di studio, stabilendo che sarà plu- riennale, ovvero corrispondente a quella del corso di studio o di formazione frequentato, salvo una verifica di profitto annuale. Tale modifica entrerà in vi- gore non appena il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione verrà adeguato alle nuove disposizioni.

294Sono entrato in Italia per frequentare l’Università. Posso cam- biare corso di laurea?

Sì, previa autorizzazione dell’Università.

295Posso richiedere un ulteriore rinnovo del mio permesso di soggiorno per motivi di studio per conseguire la specializzazione o il dottorato di ricerca?

Sì.

296Quanto costa l’iscrizione all’Università?

Dipende dall’Ateneo e dalla facoltà che scegli. In ogni caso, i costi dell’istru- zione universitaria possono essere elevati.

297Posso ottenere una borsa di studio e altri aiuti economici? Sì, gli studenti stranieri possono ottenere borse di studio, prestiti d’onore e al- loggi. Le Regioni, possono inoltre consentire l’accesso gratuito all’Università agli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio economico se oppor- tunamente documentate. Per maggiori informazioni su come accedere a questi servizi rivolgiti alla Segreteria Studenti Stranieri della tua Università o del- l’Università che ti interessa frequentare.

Istruzione e formazione tecnica superiore

298A che serve?

Sono percorsi di alta specializzazione tecnica e professionale, di durata varia- bile da uno a due anni, comprensivi di stage e tirocini lunghi. preparano tecnici superiori molto richiesti dal mercato del lavoro.

299Da chi è gestita?

I percorsi IFTS rientrano nella programmazione dell’offerta formativa delle Regioni, secondo un piano triennale. Per conoscere tutti i percorsi, visita il sito http://www.indire.it/ifts/nuovo/ oppure http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php.

300Quanto costa frequentare un corso di formazione profes- sionale?

La frequenza dei corsi è gratuita; in alcuni casi, è previsto anche un rimborso spese orario.

301Quali requisiti devo avere per essere ammesso a un corso di formazione professionale?

Possono accedere ai corsi giovani e adulti in possesso o del diploma di istru- zione secondaria superiore o del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione di percorsi quadriennali di formazione professionale.

L’accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che non sono in possesso del di- ploma di istruzione secondaria superiore. Per questi ultimi vengono attivate delle procedure per accertare le competenze acquisite in precedenti percorsi

di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Riconoscimento dei titoli di studio

302Vorrei iscrivermi all’Università/a corsi post-universitari in Ita- lia. Cosa devo fare?

Per poter proseguire gli studi in Italia, devi presentare domanda all’Università o all’Istituto di Istruzione Universitaria che ti interessa frequentare. Tali Uni- versità/Istituti nell’ambito della propria autonomia e di eventuali accordi bila- terali e convenzioni internazionali in materia, decidono sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

fotocopia del diploma tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana;

fotocopia del diploma di laurea, perfezionato come sopra (in caso di iscrizione alla laurea specialistica, la scuola di specializzazione o il master);

certificato degli esami universitari sostenuti, tradotto e legalizzato;

programma degli esami sostenuti;

fotocopia del documento di identità o permesso di soggiorno.

303E cosa accade dopo?

Le autorità accademiche valuteranno il tuo titolo di studio, dichiarandolo equi- valente in tutto o in parte alla laurea italiana: nel primo caso, ti saranno rico- nosciuti tutti gli esami; nel secondo, soltanto alcuni di essi. L’Università deve prendere una decisione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Riconoscimento di alcuni titoli professionali

304Sono in possesso di un titolo professionale. Cosa devo otte- nere il riconoscimento della mia qualifica in Italia?

Devi presentare domanda all’autorità competente. (vedi riferimenti http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Docu- ments/elenco.pdf)

305Quanto tempo ci vuole per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale?

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l’Autorità competente prov- vede all’accertamento della completezza della documentazione richiesta.

Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua eventuale in- tegrazione, l’Autorità competente provvede al riconoscimento del titolo, emet- tendo un decreto.

306Sono medico/infermiere. A chi devo rivolgermi?

Per i titoli compresi nel campo infermieristico e medico, la competenza spetta al Ministero della Salute.

307Sono avvocato / commercialista / biologo / chimico / agro- nomo / geologo / ingegnere / psicologo / consulente del lavoro / geometra / giornalista / perito agrario e industriale. A chi devo ri- volgermi?

Il Ministero competente per il riconoscimento di questi titoli professionali è il Ministero della Giustizia.

308Sono consulente della proprietà industriale/mediatore al commercio. A chi devo rivolgermi?

Il Ministero competente per il riconoscimento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

309Sono insegnante. A chi devo rivolgermi?

Il Ministero competente per il riconoscimento di questi titoli professionali è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

tutela dei diritti ediscriminazione

Tutela dei diritti

310È possibile per un cittadino straniero tutelare in giudizio i propri diritti?

Sì, a parità con i cittadini italiani. Se sei in posizione irregolare, agire in giudizio a tutela dei tuoi diritti non impedisce allo Stato di applicare il tuo allontana- mento dal territorio dello Stato, salvo casi particolari.

311Di fronte a quali organi possono tutelare i miei diritti?

Di fronte ai tribunali dell’ordinamento italiano attraverso la difesa di un av- vocato.

312Come è articolato il sistema giudiziario italiano?

Si possono individuare più giudici di fronte ai quali tutelare i propri diritti: il giudice civile, penale e amministrativo, la cui competenza è regolata dalle leggi dello Stato italiano.

313Chi è il giudice di pace?

È un giudice onorario a cui ci si può rivolgere per risolvere piccole controversie amministrative che non superino un certo valore (ad esempio liti condominiali), decide sui contenziosi relativi al codice della strada, ha limitate competenze penali e convalida i provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal ter- ritorio dello stato, e i provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore.

314A quale giudice mi devo rivolgere per le questioni relative al mio titolo di soggiorno?

Al tribunale amministrativo regionale e se necessario potrai appellare le deci- sioni di questo giudice di fronte al Consiglio di Stato che ha sede a Roma

315Quanto costa stare in giudizio?

Ci sono dei costi fissi relativi al tipo di controversia che si promuove ai quali si sommano ai costi della difesa predisposta dal proprio avvocato. In ogni caso lo Stato italiano garantisce a tutti il diritto di difendersi e tutelare i propri diritti, per cui in mancanza delle risorse economiche necessarie si potrà accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato alle condizioni fissate dalla legge statale.

316Se non posso pagare un avvocato, avrò un avvocato d’ufficio? No, lo Stato ti garantisce la possibilità di essere rappresentato da un avvocato di fiducia da te scelto, ammettendoti al patrocinio gratuito a spese dello Stato, se sei regolarmente presente e se non superi i limiti di reddito previsti dalla legge: è necessario che tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33 (luglio 2012).

317Sono stato denunciato e non conosco un avvocato: come posso fare?

In questo caso ti sarà assegnato un avvocato d’ufficio, scelto da un apposito elenco. Se superi i requisiti di reddito e non puoi chiedere l’ammissione al gra- tuito patrocinio, dovrai corrispondergli l’onorario dovuto secondo le tariffe previste.

318Cosa succede se non riesco a comprendere gli atti giudi- ziari?

Ho diritto a nominare un interprete che traduca gli atti giudiziari nella mia lin- gua. Il costo dell’interprete può essere addebitato allo Stato se la mia condi- zione economica mi permette di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato italiano.

322

Come posso difendermi di fronte ad atti di discriminazione compiuti da un privato o dalla Pubblica Amministrazione?

Posso rivolgermi al tribunale civile, per il tramite di un avvocato, chiedendo che il giudice ordini la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotti ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

323Sono vittima di discriminazione ma ho paura a denunciare. Cosa posso fare?

Le associazioni iscritte in un apposito registro presso il Dipartimento delle Pari Opportunità sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono legittimate ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo di di- scriminazione basata su motivi razziali o etnici.

324Sono vittima di discriminazione sul lavoro. Cosa posso fare? Le organizzazioni sindacali possono agire in giudizio per tutelare le vittime di discriminazione quando il datore di lavoro metta in atto una discriminazione.

Discriminazione

321. Ho sentito che esiste una legge che tutela dalle discrimina- zioni. Ma cosa si intende esattamente nella legge per atto di di- scriminazione?

Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indiret- tamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di com- promettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, so- ciale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

banca

325Quali servizi bancari potrebbero servirmi?

Generalmente i più richiesti sono il libretto di risparmio, il conto corrente (ne- cessario per avere un libretto degli assegni, il bancomat, la carta di credito), il bonifico bancario, i prestiti ed i mutui.

326Cos’è il libretto di risparmio?

Il libretto di deposito a risparmio è uno strumento semplice e a basso costo particolarmente indicato per chi non effettua grandi movimenti di denaro. Può essere “nominativo” (intestato ad una persona fisica o giuridica) o emesso “al portatore“ (chi esibisce il libretto allo sportello ha diritto a depositare o prele- vare). Gli interessi maturati vengono calcolati e accreditati una volta l’anno.

327Cosa si fa per aprire un libretto di risparmio?

Ci si rivolge agli uffici della banca in cui si vuole aprire il libretto, portando con sé:

•il codice fiscale,

•il permesso di soggiorno.

•Alcune banche potrebbero richiedere anche:

•la busta paga,

•il certificato di residenza.

328Cos’è un conto corrente?

È un conto sul quale puoi depositare i tuoi soldi, che ti dà degli interessi concor- dati con la banca. Per ritirare soldi dal tuo conto puoi compilare un modulo presso lo sportello della tua banca, intestare un assegno a “Me medesimo” o usare il Bancomat.

Gli assegni propri e quelli che ricevi possono essere incassati presso la tua banca. Alcune banche fanno pagare il libretto degli assegni e/o gli assegni emessi.

329Cosa si fa per aprire un conto corrente?

Ci si rivolge agli uffici della banca in cui si vuole aprire il conto, portando con sé:

•il codice fiscale;

•il permesso di soggiorno;

Alcune banche potrebbero richiederti anche:

•il certificato di residenza (ma non é più un obbligo di legge);

•la garanzia di un altro cliente immigrato o italiano noto alla banca;

•la dichiarazione dei redditi;

un versamento iniziale;

in qualche caso, prima di aprire il conto corrente, la banca chiede al datore di lavoro la conferma che l’aspirante cliente è suo dipendente o collaboratore.

330Cos’è il Bancomat?

La Carta Bancomat è una carta magnetica che puoi richiedere alla tua banca se hai un conto corrente. La Carta Bancomat è la carta nazionale di credito e può essere utilizzata in tutti i distributori automatici del paese (anche in alcuni di- stributori europei) per il prelievo di contanti (ATM). Inoltre, molti supermercati e negozi l’accettano per i pagamenti degli acquisti (POS).

331Cos’è la Carta di Credito?

Anche la Carta di Credito è una carta magnetica che puoi richiedere se hai un conto corrente. Oltre ad offrirti i vantaggi del Bancomat, la Carta di Credito ti permette di effettuare pagamenti all’estero (e anche di fare acquisti su Internet); è accettata in molti negozi, alberghi, ristoranti, benzinai, uffici postali, ecc. Per rilasciarti la Carta di Credito alcune banche richiedono delle garanzie come per esempio: l’anzianità del rapporto di lavoro e il versamento automatico dello stipendio sul conto corrente, o qualsiasi versamento automatico di una fonte di reddito sul conto (ad esempio la pensione).

332Cos’è il bonifico bancario?

È un sistema di trasferimento di denaro dal proprio conto bancario verso un altro conto bancario che può essere usato per effettuare pagamenti. I costi della transazione variano da banca a banca.

333Posso inviare del denaro al mio paese d’origine?

Si, questo è uno dei servizi che puoi chiedere alla tua banca. Il costo di questo tipo di servizio varia da banca a banca e comprende una quota fissa e, per alcune banche, una commissione pari ad una percentuale del denaro che invii.

334Quali sono i documenti richiesti dalla banca per l’invio di denaro? I documenti richiesti variano da banca a banca, ma in generale sono i seguenti: permesso di soggiorno,

codice fiscale,

un modulo sul quale devi indicare i tuoi dati, l’importo che vuoi trasferire, il nome e il paese dei destinatari.

associazionismo

La libertà di associazione è tutelata dalla legge italiana. È possibile fondare un’associazione per fini non vietati dalla legge; specificamente si può:

•costituire un’associazione;

•aderire ad un’associazione;

•non far più parte di un’associazione o non prendervi parte.

Fondare un’associazione

335Quali attività può svolgere un’associazione?

Qualsiasi tipo di attività non contraria alla legge penale.

336Esistono incentivi per le associazioni?

L’associazionismo è incentivato quando favorisce l’integrazione dei cittadini stranieri nella comunità locale: per questo e’ stato istituito, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Im- migrazione, il Registro Nazionale delle Associazioni.

337Quali requisiti servono per l’iscrizione di un’associazione nel registro nazionale?

Si possono iscrivere le associazioni “a carattere nazionale”, cioè quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni e 20 province italiane.

338Da chi è costituita un’associazione?

E’ costituita da un insieme di persone che si riuniscono per scopi sociali, cul- turali, assistenziali, ambientali, ecc.

ATTEnzIonE: Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un’associazione, possono essere anche due. Le attività commerciali sono re- golamentate.

339Quali sono gli elementi necessari per costruire un’associa- zione?

Ogni gruppo tende a darsi delle regole che ne disciplinano l’attività.

La costituzione di un’associazione può avvenire sia in forma scritta sia in forma di accordo orale.

Solo le associazioni costituite in forma scritta potranno svolgere attività a pa- gamento, accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc. Inoltre, se la costituzione dell’asso- ciazione è redatta nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata auten- ticata e/o registrata, si possono ottenere molti vantaggi di tipo fiscale.

340Come si costituisce un’associazione in forma scritta?

Bisogna scrivere un Contratto di Associazione.

Il Contratto di Associazione è composto di 2 documenti che formano però un atto unitario, e sono:

lo Statuto;

•l’Atto Costitutivo.

341Cos’è lo statuto?

È il documento che regola la vita associativa, specificando il fine sociale, le regole per la formazione degli organi collegiali, per l’elezione del presidente, per la regolarità delle assemblee dei soci, per la redazione del bilancio.

342Cos’è l’atto costitutivo?

E’ il documento che attesta la nascita di un’associazione e ne definisce i “dati anagrafici”, indicando: la sede sociale, i soci fondatori, la data di nascita del- l’associazione.

Deve essere firmato dai soci fondatori, che dichiarano di associarsi per perseguire un fine legale.

343Cosa ci deve essere scritto nello statuto?

•Nome e sede dell’associazione;

•specificare se c’è o no scopo di lucro;

•oggetto sociale, di natura mutualistica o solidaristica;

•requisiti per l’ammissione degli associati;

•norme di comportamento degli associati;

•indicazione del patrimonio e delle entrate;

•organi associativi (consiglio direttivo, assemblea);

•norme di funzionamento degli organi associativi: in particolare, per il con- siglio direttivo e l’assemblea, le modalità di convocazione, costituzione

e deliberazione;

•durata dell’esercizio sociale, e termini di rendicontazione del medesimo;

•modalità di scioglimento dell’associazione.

344Quando si tratta di atto pubblico e quando di atto privato? Se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Ufficio del Registro, viene detto atto pubblico; se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio.

345Che vantaggi offre la scrittura pubblica rispetto a quella pri- vata?

La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il riconoscimento dell’associazione e diventare quindi Per- sona Giuridica.

346Quali sono le associazioni riconosciute?

Quelle che hanno un “decreto” di riconoscimento - che è un atto ufficiale dello Stato - che serve per dotare l’associazione di autonomia patrimoniale. Questo significa che l’associazione può rispondere autonomamente delle responsabilità assunte per suo conto, ovvero è una Persona Giuridica.

347Quali sono le associazioni non riconosciute?

Sono quelle che non godono di autonomia patrimoniale e responsabilità limi- tata; quindi se il patrimonio dell’associazione non è sufficiente a soddisfare le obbligazioni assunte, per la differenza risponderanno, con il loro patrimonio, le persone fisiche che ne fanno parte.

348Qual è la procedura di riconoscimento delle associazioni? Gli interessati devono presentare, alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente, una domanda sottoscritta dal fondatore, con allegato l’atto costitutivo.

La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata dalla documentazione allegata alla domanda.

349Quanto tempo ci vuole per far riconoscere un’associazione? L’autorità governativa ha un limite di 120 giorni per decidere se iscrivere o meno l’associazione; questo termine può estendersi fino a 180 giorni quando la Prefettura segnala la mancanza di documenti o altri problemi.

350Cosa si può fare se l’associazione non viene riconosciuta? Se l’iscrizione di un’associazione viene rifiutata, si può presentare ricorso am- ministrativo.

351L’associazione può avere un Codice Fiscale?

Sì, è necessario comunicare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente per territorio, l’avvenuta “nascita” di questo nuovo soggetto. L’Ufficio rila- scerà un Codice Fiscale.

352A cosa serve il Codice Fiscale?

Il Codice Fiscale è indispensabile per:

•acquistare beni con fattura;

•intestare all’associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);

•stipulare contratti di affitto;

•richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;

•dare compensi, ecc.

•a ricevere il 5 per mille

Alcune forme di associazionismo

353Cosa sono le associazioni di promozione sociale?

Si tratta di associazioni che svolgono azioni di utilità sociale, a beneficio degli iscritti e della collettività.

354Quali attività sono considerate di utilità sociale?

La beneficenza, la promozione della cultura e dell’arte, la tutela e la valoriz- zazione dell’ambiente, l’educazione e la formazione, lo sport dilettantistico, la tutela dei diritti civili, ecc.

Le associazioni di promozione sociale sono regolate dalla legge 383/00.

355

Cosa sono le organizzazioni di volontariato?

La legge definisce come attività di volontariato quelle svolte senza fini di lucro e per fini di solidarietà.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere qualunque forma giuridica, compatibile con lo scopo solidaristico. Molto spesso la forma giuridica è quella delle associazioni. Si basano sul lavoro gratuito, anche se possono avere alcuni dipendenti o collaboratori se necessari alle attività.

Le organizzazioni di volontariato sono regolate dalla legge 266/91.

356Cosa sono le Organizzazioni Non Governative (ONG) Operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Le ONG, che per legge possono assumere la forma giuridica dell’associazione o della fondazione, devono chiedere il riconoscimento al Ministero degli Esteri per poter operare in progetti di sviluppo finanziati con fondi pubblici.

Le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono regolate dalla legge 49/87.

357Cosa significa Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)?

L’ottenimento della qualifica di ONLUS consente alla organizzazione di usufruire di agevolazioni a carattere tributario, che riguardano sia il regime fis- cale dell’organizzazione stessa, che quello dei suoi partecipanti.

Il regime fiscale delle Onlus si applica automaticamente alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e alle cooperative sociali.

358Cosa significa Organizzazione No Profit?

No profit (o senza scopo di lucro), è un’organizzazione all’interno della quale gli utili non possono essere divisi tra i soci, ma devono essere reinvestiti nel- l’attività stessa o destinati agli scopi statutari.

359Cosa è il registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati?

Il Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati si articola in due sezioni. Alla prima sezione possono iscriversi gli enti e le as- sociazioni che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale degli stra- nieri, come previsto dall’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286). Alla seconda sezione possono iscriversi gli enti e le asso- ciazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale nei con- fronti di vittime di tratta (ex articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione - D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286) e di grave sfruttamento (ex articolo 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228). Il registro si rivolge agli organismi privati, alle associazioni e agli enti aventi i requisiti stabiliti dell’art.53 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334. L’iscri- zione permette l’accesso a finanziamenti pubblici, ove sia richiesta come re- quisito necessario.

ISCRIZIONE ALLA PRIMA SEZIONE

360Quali soggetti possono presentare domanda di iscrizione? Associazioni, enti ed altri organismi privati. Sono esclusi tutti gli enti pubblici e gli organismi di diritto internazionale.

361Quali sono i requisiti richiesti?

•fini sociali e di solidarietà

•assenza di fini di lucro

•sede legale in Italia

•carattere democratico dell’ordinamento interno

•elettività cariche associative

•criteri definiti di ammissione degli aderenti

•redazione del bilancio o del rendiconto annuale e definizione delle modalità di approvazione

•esperienza almeno biennale nel settore dell’integrazione sociale degli stranieri

assenza di condizioni interdittive a carico del legale rappresentante e di tutti i componenti gli organi di amministrazione e di controllo.

362C’è una scadenza annuale per la presentazione della do- manda di iscrizione?

Non c’è alcuna scadenza. La domanda può essere inviata in qualsiasi momento dell’anno.

363Come deve essere redatta la domanda?

Seguendo le informazioni e la modulistica disponibili sul sito del Ministero alla pagina http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/Pages/de- fault.aspx

364La domanda deve contenere tutti gli allegati?

Tutti gli allegati richiesti, elencati nel fac simile di domanda, sono indispensa- bili per la valutazione ai fini dell’iscrizione.

365Devono essere utilizzati i fac simili scaricabili dal sito?

Sì, devono essere utilizzati esclusivamente i fac simili predisposti, che non devono essere modificati ma compilati in modo compiuto, datati e firmati.

366Deve essere inviato l’atto costitutivo o è sufficiente lo statuto attualmente in vigore?

Devono essere trasmessi sia l’atto costitutivo completo di tutti gli allegati sia lo statuto attualmente in vigore completo di delibera di approvazione.

367Come devono essere dimostrati i due anni di esperienza ri- chiesti nel settore dell’integrazione ?

E’ necessario che sia dimostrata la specifica e stabile esperienza maturata nel- l’ultimo biennio nel settore dell’integrazione sociale degli stranieri. La decor- renza delle attività viene individuata calcolando i 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

368Quali attività devono essere relazionate?

Esclusivamente le attività svolte in Italia che riguardano cittadini stranieri ex- tracomunitari regolarmente soggiornanti. Nel caso di attività non specifiche, devono essere evidenziati gli interventi rivolti all’utenza straniera.

369Come deve essere redatta la relazione?

La relazione dettagliata, con riferimenti circostanziati e documentati, deve de- scrivere l’attività svolta negli ultimi due anni (dal mese di presentazione della domanda) per favorire l’integrazione sociale degli stranieri; devono essere posti in evidenza, per ogni iniziativa realizzata, le date di inizio e fine attività, gli obiettivi, le azioni specifiche attuate, i risultati raggiunti, i finanziamenti, i de- stinatari, gli operatori ed ogni altra informazione utile alla descrizione della stabile esperienza maturata nello specifico settore dell’integrazione sociale degli stranieri.

370Come deve essere documentata la stabile attività biennale descritta nella relazione?

Allegando convenzioni stipulate e/o attestazioni rilasciate dagli enti pubblici di riferimento, copie dei progetti realizzati e delle relazioni periodiche e/o finali, elaborazioni dati, curricula dei mediatori culturali, pubblicazioni e materiale informativo prodotti, ecc.

Tale documentazione deve essere chiaramente indicata nella relazione al fine di consentire un preciso collegamento con il relativo progetto (attraverso un’or- dinata numerazione degli allegati “vedi all.n°….”).

371Se negli ultimi due anni non sono state stipulate conven- zioni, come si può dimostrare l’esperienza maturata?

L’esperienza maturata deve essere comunque dimostrata presentando attesta- zioni rilasciate dagli enti pubblici (enti locali, scuole, ASL, ecc) con i quali l’ente ha collaborato anche senza usufruire di finanziamenti. Le attestazioni non rilasciate da enti pubblici completano la documentazione sull’attività ma non sostituiscono i documenti istituzionali.

372Quali sono le annualità di bilancio richieste?

I bilanci devono riguardare le ultime due annualità approvate dall’assemblea.

Il periodo può dunque non corrispondere a quello considerato dalla relazione sulle attività. Devono essere allegate anche le delibere di approvazione da parte dell’assemblea e le eventuali relazioni di accompagnamento o note integrative.

373Le articolazioni o circoli territoriali possono avvalersi del- l’iscrizione dell’ente nazionale di appartenenza?

L’iscrizione di un ente nazionale si estende anche alle articolazioni territoriali, come da statuto dell’ente, il quale, alla scadenza del 30 gennaio di ogni anno, deve relazionare sull’attività svolta anche dalle diramazioni territoriali.

374Chi deve compilare la dichiarazione sostitutiva 1?

Ogni componente gli organi di amministrazione e di controllo dell’ente deve compilare la propria dichiarazione (utilizzando l’apposito fac simile). La di- chiarazione deve essere firmata, datata e corredata da fotocopia del documento di identità (in corso di validità).

375Chi deve compilare le dichiarazioni sostitutive 2 e 3?

Il solo legale rappresentante, utilizzando i fac simili predisposti, da compilare inserendo tutti i dati richiesti.

ISCRIZIONE ALLA SECONDA SEZIONE

376Quali documenti devono essere presentati assieme alla do- manda di iscrizione?

Per quanto riguarda i documenti da allegare alla richiesta di iscrizione, com- presa la stipula del rapporto di partenariato, occorre far riferimento al fac si- mile di domanda alla seconda sezione scaricabile dal sito del Ministero alla pagina http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/Pages/de- fault.aspx

377E’ indispensabile presentare il documento che attesta l’instau- razione di un rapporto di partenariato con un ente già iscritto?

Sì, l’instaurazione del rapporto di partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella seconda sezione del Registro è condizione necessaria ai fini dell’iscrizione.

378Dove è reperibile l’elenco aggiornato degli iscritti alla se- conda sezione del Registro ai fini di individuare il soggetto per un’eventuale partenariato?

L’elenco deve essere richiesto a questo ufficio, anche per e-mail, possibilmente specificando la Regione di riferimento. L’elenco non è pubblicato in quanto, trattandosi di un settore di intervento delicato, i dati vengono forniti solo su ri- chiesta nominativa e motivata ed esclusivamente per l’uso specifico.

379Come deve essere redatto il rapporto di partenariato?

I soggetti interessati possono indicare obiettivi, contenuti, modalità e durata che meglio rispondono alle loro esigenze operative, con preciso riferimento al progetto proposto.

ATTENZIONE: Per la ulteriore documentazione da allegare visionare anche le FAQ riferite alla prima sezione

Finito di stampare nel mese di febbraio 2014 dalla tipografia CSR

via di Pietralata, 157 - 00158 Roma tel. 064182113 (r.a.) - fax 064506671